



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 NOVEMBRE 2022, N. 1825

Presa d'atto del parere della Conferenza programmatica ex art. 68 c. 3 del DLgs 152/2006 in merito al progetto di variante al PAI PO che prevede la modifica agli artt. 1 e 18 delle Norme di attuazione, adottato con delibera n. 6/2021 dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino del Fiume Po

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 NOVEMBRE 2022, N. 1825

Presa d'atto del parere della Conferenza programmatica ex art. 68 c. 3 del DLgs 152/2006 in merito al progetto di variante al PAI PO che prevede la modifica agli artt. 1 e 18 delle Norme di attuazione, adottato con delibera n. 6/2021 dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino del Fiume Po

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "*Norme in materia ambientale*", in particolare gli artt. 66 e 68 che definiscono le procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di bacino e dei piani stralcio di bacino;

- la Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

- il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, "*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120), "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*"; in particolare, il comma 3 dell'art. 54 (Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico), il quale ha modificato l'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 inserendovi i commi 4bis e 4ter;

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Po (in seguito PAI Po) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati:

- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano (in seguito PGRA), relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2021-2027, adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente (di seguito C.I.P.) dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 20 dicembre 2021;

- l'Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Reggio Emilia relative all'attuazione del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI), ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L. R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle Norme di attuazione del PAI, sottoscritta il 15 giugno 2010 dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dalla Regione e dalla Provincia di Reggio Emilia, a far data dalla quale il PTCP assume il valore e gli effetti di PAI e s.m.i.;

- l'Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Modena relative all'attuazione del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI), ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L. R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle Norme di attuazione del PAI, sottoscritta il 14 ottobre 2010 dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dalla Regione e dalla Provincia di Modena, a far data dalla quale il PTCP assume il valore e gli effetti di PAI;

- l'Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Parma relative

all'attuazione del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI), ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L. R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle Norme di attuazione del PAI, sottoscritta il 14 giugno 2011 dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dalla Regione e dalla Provincia di Parma, a far data dalla quale il PTCP assume il valore e gli effetti di PAI;

- l'Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza relative all'attuazione del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI), ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L.R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI, sottoscritta dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dalla Regione e dalla Provincia di Piacenza il 12/4/2012, data a partire dalla quale il PTCP ha assunto il valore e gli effetti di PAI;

Rilevato che il comma 3 dell'art. 68 del D.lgs. 152/2006 dispone che le Regioni convochino una Conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, cui partecipano province e comuni interessati al fine di esprimere un parere sulla coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale dei Progetti di variante ai PAI;

Premesso che:

- con deliberazione n. 6 del 20/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di bacino del fiume Po, recante «*Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: adozione di un Progetto di Variante al "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante "Norme di Attuazione"*». Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 54 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 e conferimento di delega al Segretario Generale per l'adozione di un Regolamento recante "Disciplina delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRA vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po e per la correzione di errori materiali"», è stato adottato un Progetto di variante al PAI Po inerente la modifica degli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione (in seguito Progetto di variante);

- la deliberazione n. 6 del 20/12/2021 della CIP dell'Autorità di bacino del fiume Po è stata pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino il 28/12/2021;

- l'avviso di adozione del Progetto di variante è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/1/2022 e nel BURERT n.7 del 19/1/2022 (Parte Seconda);

- la delibera CIP n. 6/2021 è stata trasmessa alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati con nota prot. 28/02/2022.0206512.U del Responsabile del Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica della Regione, per la pubblicazione sui rispettivi albi pretorio;

- il Progetto di variante è stato sottoposto a consultazione e ad eventuali osservazioni per 90 giorni successivi alla data di pubblicazione della delibera CIP n. 6/2021 sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino, nonché sul sito istituzionale della Regione;

Constatato che il Progetto di variante è costituito dall'Allegato

A alla deliberazione n. 6 del 20/12/2021 della CIP dell'Autorità di bacino, in cui sono riportate le modifiche al testo degli articoli 1 e 18 delle Norme del PAI;

Dato atto che:

- entro il termine previsto non sono pervenute alla Regione Emilia-Romagna osservazioni sul Progetto di variante;

- con propria deliberazione n. 536 del 11/4/2022 è stato stabilito di convocare la Conferenza programmatica di cui all'art. 68, c. 3, del D.lgs. 152/2006 relativa al Progetto di variante in due sedute per ambito sovraprovinciale, articolate in una seduta rivolta alle Province di Piacenza e Parma e a tutti i rispettivi Comuni e una seduta alle Province di Modena, Reggio Emilia, Ferrara e a tutti i rispettivi Comuni e alla Città metropolitana di Bologna, con i rispettivi cinque comuni interessati;

- il Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente ha, inoltre, convocato una riunione il 10 maggio 2022 (nota prot. 04/05/2022.0434757.U) con le Direzioni generali Agricoltura, caccia e pesca e Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese, l'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, nonché con le Aree afferenti alla medesima Direzione direttamente interessate, per illustrare il Progetto di variante ed acquisire le valutazioni di rispettiva competenza necessarie alla formazione del parere regionale da proporre alla suddetta Conferenza programmatica;

- il Settore Difesa del territorio ha effettuato l'istruttoria del Progetto di variante, congiuntamente al Settore Governo e qualità del territorio, e ha predisposto il parere istruttorio regionale, da presentare nel corso della suddetta Conferenza programmatica; tale parere, denominato "Parere in merito al Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante Norme di Attuazione", in seguito denominato parere istruttorio regionale, è riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione;

- l'Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, ha convocato la sopracitata Conferenza programmatica per il giorno 30 maggio 2022 in modalità online e in due distinte sedute (note Prot. 19/05/2022.0482338.U e 19/05/2022.0482023.U); delle due sedute di Conferenza è stato redatto uno specifico verbale, di cui agli Allegati B1 e B2 alla presente deliberazione;

Riscontrato che il Progetto di variante:

- è di carattere puramente normativo in quanto riguarda la modifica degli articoli 1 - Finalità e contenuti e 18 -Indirizzi alla pianificazione urbanistica delle Norme del PAI Po e pertanto interessa tutto il territorio regionale ricadente nel bacino del fiume Po;

- ha l'obiettivo di adeguare le procedure di aggiornamento del PAI previste dagli artt. 1 e 18 delle Norme alle nuove disposizioni legislative dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006, al quale il comma 3 dell'art. 54 del DL n. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazione, convertito in legge n. 120/2020) ha aggiunto i commi 4 bis e 4 ter, che stabiliscono norme in materia di aggiornamenti degli elaborati dei PAI, consistenti in modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio in essi previste;

- in particolare, l'art. 18 novellato definisce la modalità di modifica delle aree a pericolosità e rischio idrogeologico e idraulico in ambito collinare-montano dell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" del PAI e, specificamente, degli Allegati 4

"Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000" e 4.1 "Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - Cartografia in scala 1:10.000/1.5.000" e delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni del PGRA da parte dei Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti;

Considerato che:

- a seguito della suddetta istruttoria regionale sono emerse le seguenti considerazioni inerenti nello specifico i contenuti del Progetto di variante, più estesamente riportate nel parere istruttorio regionale (Allegato A):

- il Progetto di Variante si inserisce adeguatamente nel percorso di pianificazione tracciato dal PAI, aggiornandone e integrandone i contenuti, alla luce delle modifiche normative apportate al D.Lgs. 152/2006;

- i contenuti del Progetto di variante entrano in una complessa relazione con quanto previsto dalla L.R. n. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", per quanto riguarda le competenze e i procedimenti di formazione e approvazione dei Piani territoriali e urbanistici;

- alla luce dei contenuti della L.R. n. 24/2017, si ritiene che la verifica di compatibilità prevista al comma 2 dell'art. 18 sia assolta in riferimento ai contenuti e alle procedure delineate dalla Legge regionale stessa; si evidenzia, in particolare, che i procedimenti di formazione e approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) assolvono a quanto richiesto nel comma 4 ter dell'art. 68 del D.lgs. n. 152/2006 in riferimento alle procedure di partecipazione e garantiscono adeguate forme di consultazione e osservazione;

- per quanto attiene ad eventuali richieste di aggiornamento dei contenuti cartografici del PAI e del PGRA in ambito collinare-montano, si ritiene che, in base alla specifica disciplina dettata dalla L.R. n. 24/2017, queste possano verificarsi in particolare nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla L.R. n. 24/2017 e in maniera minore, in alcuni specifici casi, nell'ambito del processo di definizione della strategia per la qualità urbana ed ecologica - ambientale delineata dal PUG;

- è, tuttavia, anche sembrato opportuno delineare, alla luce dei contenuti della L.R. 24/2017 in particolare relativi ai Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV), i seguenti indirizzi regionali per orientare le attività di aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI Po:

- alla luce dei contenuti della L.R. 24/2017 e della riforma degli enti territoriali rispetto ai disposti normativi del Progetto di variante, nel solco del virtuoso percorso delle Intese PAI-PTCP, la Regione intende mettere in atto una procedura per l'elaborazione di un aggiornamento della carta del dissesto idrogeologico e idraulico relativa al territorio regionale collinare e montano; la Regione intende proporre tale carta, in scala 1:10.000, all'Autorità di bacino del fiume Po al fine del suo recepimento nell'Allegato 4 "Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000" dell'Elaborato 2 del PAI Po;

- tale aggiornamento della carta sarà elaborato attraverso la formale costituzione di tavoli tecnici istituzionali ai quali prenderanno parte il Settore difesa del territorio della Regione, l'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e le Province;

- nell'ambito di tali tavoli tecnici verrà effettuata una ricognizione e un confronto delle norme vigenti nei PTCP e nel PAI Po;

- la cartografia, da adottare con specifico atto regionale, sarà quindi trasmessa all'Autorità di bacino per la sua approvazione e assunzione nel PAI;

- la carta sopracitata costituirà il principale elemento in riferimento alla pericolosità idrogeologica e idraulica per l'elaborazione di quadri conoscitivi e, una volta acquisita nell'Elaborato 2 del PAI, per la costruzione della Tavola dei vincoli, di cui all'art. 37 della L.R. 24/2017; sarà anche il riferimento per individuare le caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni e le aree caratterizzate da situazioni di rischio naturale quali elementi strutturali del territorio extraurbano, previsti dall'art 35 "Disciplina delle nuove urbanizzazioni" della L.R. 24/2017.

Fatte le precedenti considerazioni, ritenuto di formulare all'Autorità di Bacino, sulla base di quanto evidenziato nel parere istruttorio regionale (Allegato A), a cui si rimanda e a seguito di quanto emerso in Conferenza programmatica, le seguenti proposte relative nello specifico al Progetto di variante, al fine di meglio chiarirne alcuni aspetti, qui espresse sinteticamente ma dettagliate nel suddetto parere:

- si propone all'Autorità di bacino di riformulare il comma 2 dell'art. 18 in modo da rendere il riferimento agli strumenti urbanistici il più ampio possibile;

- in riferimento al comma 10 bis dell'art. 1 delle Norme del Progetto di variante si chiede di valutare se sia opportuno specificare quali siano i soggetti (Autorità di bacino, Regione, Province, Comuni) che possono proporre gli aggiornamenti dell'Elaborato 2 o se sia sufficiente demandare tale indicazione al Regolamento in esso citato;

- si ritiene che la formulazione del comma 2 dell'art. 18 vigente, ove è indicato che le nuove previsioni degli strumenti urbanistici in formazione e adozione si conformano al PAI mentre le "previsioni degli strumenti urbanistici vigenti" sono sottoposte a verifica di compatibilità, sia decisamente più chiara del testo del medesimo comma proposto nel Progetto di variante;

- in alcuni passaggi dell'art. 18 non risulta ben distinta la verifica di compatibilità dalla proposta di aggiornamento; per esempio, si ritiene opportuno che sia chiarito se quanto previsto nei commi 4 e 5 sia riferito alla verifica di compatibilità di cui al comma 3 dell'art 18 o piuttosto solo alle eventuali proposte di aggiornamento del PAI che derivino da tale verifica, di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art 18;

- si suggerisce all'Autorità di bacino di prevedere l'aggiornamento della Direttiva "Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 6/2003, richiamata nell'art. 18, comma 3, del Progetto di variante, nell'ambito o in parallelo al Regolamento di cui al comma 10 bis dell'art. 1;

- si ritiene necessario prevedere analoghe varianti normative degli altri PAI vigenti nel territorio di competenza del Distretto idrografico del fiume Po, relativi ai bacini idrografici del Reno, dei bacini regionali romagnoli e del Marecchia-Conca, al fine di giungere il prima possibile ad una omogeneità di gestione dell'intero Distretto tramite medesime norme e procedure;

Valutato che, date queste considerazioni e proposte, risultano condivisibili i contenuti e le finalità del Progetto di Variante al PAI;

Preso atto che nelle sedute della Conferenza programmatica del 30 maggio 2022 gli intervenuti:

- hanno espresso parere sostanzialmente positivo sui contenuti specifici del Progetto di Variante e sul parere istruttorio regionale strettamente inerente al Progetto stesso;

- hanno, tuttavia, espresso alcuni contributi e valutazioni di dettaglio in merito alla strategia di lavoro delineata dalla Regione relativa alla elaborazione della carta regionale del dissesto idrogeologico e idraulico collinare e montano, come risulta dai verbali di Conferenza (Allegati B1 e B2);

Ritenuto, quindi, opportuno esprimere le proprie valutazioni sui contributi delle Province interessate, esposti durante la Conferenza programmatica, riassunti nei Verbali di cui agli Allegati B1 e B2, pervenuti successivamente con note formali da parte della Provincia di Parma, acquisita con protocollo 31/05/2022.0510048.E, della Provincia di Piacenza, protocollo 31/05/2022.0510080.E, della Provincia di Modena, protocollo 06/06/2022.0527819.E, della Provincia di Reggio Emilia, protocollo 09/06/2022.0540902.E, come riportato nell'Allegato C;

Vista, inoltre, la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007";

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";

- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

- n. 324 del 7 marzo 2022, "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022, "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 5615 del 25 marzo 2022, "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";

Richiamate inoltre:

- la propria deliberazione n. 468 del 10/4/2017, "Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna";

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Visti infine:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 111 del 31/1/2022, "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Vicepresidente assessore alla transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza programmatica tenutasi il 30 maggio 2022, di cui in premessa, specificando che la Conferenza:

a. ha condiviso il parere istruttorio regionale, riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione, nella parte relativa ai contenuti specifici del Progetto di Variante;

b. ha, tuttavia, espresso alcuni contributi e valutazioni di dettaglio in merito alla strategia di lavoro delineata dalla Regione relativa alla elaborazione della carta regionale del dissesto idrogeologico e idraulico collinare e montano, come risulta dai verbali di Conferenza, Allegati B1 e B2, e dall'Allegato C;

2. di proporre all'Autorità di bacino di effettuare le modifiche che conseguono al parere regionale di cui all'Allegato A e alla espressione regionale sui contributi pervenuti di cui all'Allegato C;

3. di precisare che i citati Allegati A, B1, B2 e C sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di inviare copia del presente atto deliberativo, completo di tutti gli allegati, all'Autorità di Bacino del fiume Po per gli adempimenti di competenza;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A

30 maggio 2022

Piattaforma Teams
Settore difesa del territorio
Regione Emilia-Romagna - Via della Fiera 8 - BOLOGNA

Conferenza programmatica

Parere in merito al "Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante Norme di Attuazione" adottato con deliberazione n. 6 del 20/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di bacino del fiume Po

Premessa

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, è stato approvato con DPCM del 4 maggio 2001 ed è stato successivamente aggiornato, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, attraverso i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) delle Province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, che hanno assunto valore ed effetto di PAI a seguito delle Intese sottoscritte dall'Autorità di bacino e dalla Regione con ciascuna delle suddette province, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i, dell'art.1, comma 11 delle Norme del PAI e dell'art. 21 della L.R. n. 20/2000.

Con deliberazione n. 6 del 20/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di bacino del fiume Po, recante «Art. 68 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: adozione di un Progetto di Variante al "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante "Norme di Attuazione". Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 54 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e conferimento di delega al Segretario Generale per l'adozione di un Regolamento recante "Disciplina delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRI vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po e per la correzione di errori materiali"», è stato adottato un Progetto di variante al PAI Po inerente alla modifica degli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione (in seguito Progetto di variante).

Il comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le Regioni convochino una Conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, cui partecipano province e comuni interessati al fine di esprimere un parere sulla coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale dei Progetti di variante ai PAI.

La Regione con apposita DGR n. 536 del 11/04/2022 ha deliberato di convocare la suddetta Conferenza programmatica relativa al Progetto di variante in due sedute per ambito sovraprovinciale, articolate nel seguente modo:

- una seduta a cui partecipano le Province di Piacenza e Parma e tutti rispettivi Comuni;
- una seduta a cui partecipano le Province di Modena, Reggio Emilia, Ferrara e tutti rispettivi Comuni e la Città metropolitana di Bologna con i rispettivi cinque comuni interessati.

NdR seduta delle 9.30

La Regione, pertanto, sottopone il Progetto di variante all'esame dell'odierna seduta di Conferenza programmatica relativa alle province di Parma e Piacenza, convocata (nota prot. 482338 del 19 maggio 2022) dall'Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, al fine di ottenerne il parere.

NdR seduta delle 12.00

La Regione, pertanto, sottopone il Progetto di variante all'esame dell'odierna seduta di Conferenza programmatica relativa alle province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara e parte di Bologna, convocata (nota prot. 482023 del 19 maggio 2022) dall'Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, al fine di ottenerne il parere.

Procedure relative al parere regionale sul Progetto di variante

La deliberazione n. 6 del 20/12/2021 della CIP dell'Autorità di bacino del fiume Po è stata pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino il 28/12/2021.

L'avviso di adozione del Progetto di variante è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/01/2022 e sul BURER n.7 del 19/01/2022 (Parte Seconda).

La delibera CIP n. 6/2021 è stata trasmessa alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati con nota prot. 28/02/2022.0206512.U del Responsabile del Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica della Regione.

Il Progetto di variante è stato sottoposto a consultazione e ad eventuali osservazioni per 90 giorni successivi alla data di pubblicazione della delibera CIP n. 6/2021 sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino.

Non sono pervenute osservazioni alla Regione.

Il Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente ha, inoltre, convocato una riunione il 10 maggio 2022 (nota prot. 04/05/2022.0434757.U) con le Direzioni generali Agricoltura, caccia e pesca e Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese, l'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, nonché con le Aree afferenti alla medesima Direzione direttamente interessate, per illustrare il Progetto di variante ed acquisire le valutazioni di rispettiva competenza necessarie alla formazione del presente parere regionale.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore Difesa del territorio, congiuntamente al Settore Governo e qualità del territorio, e

dei contributi espressi dall'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la protezione civile, la Regione ha predisposto il presente Parere istruttorio che viene proposto alla discussione dell'odierna seduta di Conferenza programmatica.

La Giunta Regionale prenderà atto delle risultanze della Conferenza programmatica e del parere espresso dalla stessa, nelle due sedute previste, attraverso una specifica deliberazione, che sarà trasmessa all'Autorità di bacino per il prosieguo dell'iter di approvazione del Progetto di variante.

Contenuti del Progetto di variante

Il Progetto di variante è di carattere puramente normativo in quanto riguarda la modifica degli articoli 1 - *Finalità e contenuti* e 18 - *Indirizzi alla pianificazione urbanistica* delle Norme del PAI Po e pertanto interessa tutto il territorio regionale ricadente nel bacino del fiume Po.

Il Progetto di variante è costituito dall'Allegato A alla deliberazione n. 6 del 20/12/2021 della CIP dell'Autorità di bacino, in cui sono riportate le modifiche al testo degli articoli 1 e 18 delle Norme del PAI.

Il Progetto di variante ha l'obiettivo di adeguare le procedure di aggiornamento del PAI previste dagli artt. 1 e 18 delle Norme alle nuove disposizioni legislative dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006, al quale il comma 3 dell'art. 54 del DL n. 76/2020 (c.d. *Decreto semplificazione*, convertito in legge n. 120/2020) ha aggiunto i commi 4 bis e 4 ter, che stabiliscono norme in materia di aggiornamenti degli elaborati dei PAI, consistenti in modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio in essi previste.

Di seguito si riporta il testo dei suddetti commi 4 bis e 4 ter:

4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa";

4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.

Le procedure di aggiornamento previste dalle Norme del PAI vigenti, in particolare quelle dell'art. 18, non sono coerenti con le soprariportate disposizioni normative, che disciplinano una materia che finora era stata oggetto esclusivamente di disposizioni contenute nelle Norme dei PAI ma su di esse prevalgono in quanto legge ordinaria dello Stato. Pertanto, l'Autorità di bacino ha ritenuto necessario procedere alla modifica degli articoli 1 e 18 delle Norme del PAI mediante una Variante di Piano, secondo quanto previsto dai commi 1 - 4 dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006.

In particolare, il nuovo art. 18 norma la modalità di modifica delle aree a pericolosità e rischio idrogeologico e idraulico in ambito collinare-montano dell'Elaborato n. 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - *Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*" del PAI e, specificamente, degli Allegati 4 "Delimitazione delle aree in dissesto - *Cartografia in scala 1:25.000*" e 4.1 "Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - *Cartografia in scala 1:10.000/1.5.000*" e delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni del PGRA da parte dei Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti. Le procedure per l'approvazione dei suddetti aggiornamenti cartografici del PAI saranno dettagliate tramite uno specifico Regolamento.

Al fine di rendere maggiormente comprensibili le modifiche normative introdotte nelle Norme del PAI, è stata predisposta una tabella di confronto tra il testo degli articoli 1 e 18 vigenti e quello del Progetto di variante, inviata contestualmente alla convocazione della Conferenza.

Si evidenziano, comunque, di seguito le principali modifiche:

- *Art. 1 comma 10 bis*

Gli aggiornamenti dell'Elaborato n. 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - *Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*" del PAI sono approvati con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino e non più dalla CIP, previo parere favorevole della Conferenza Operativa con le procedure stabilite nell'ambito di un apposito Regolamento, adottato dal Segretario Generale su delega della Conferenza Istituzionale Permanente in conformità ai commi 4bis e 4ter del suddetto art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006.

- *Art. 18 comma 2*

I Comuni interessati dalla delimitazione cartografica di aree in dissesto contenuta nell'ambito dell'Elaborato n. 2 del PAI, ivi compresi quelli che le Regioni avevano indicato come esonerati successivamente all'entrata in vigore del DPCM 24 maggio 2001, sono tenuti a conformare le previsioni dei propri strumenti urbanistici alle delimitazioni e alle relative disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. A tale scopo, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, detti Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella citata cartografia di Piano, avvalendosi, tra l'altro, di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della

Comunità montana, Unione di Comuni o Unione Montana di appartenenza.

- *Art. 18 comma 3*

La verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici, in fase di loro formazione e adozione, con le condizioni di dissesto contenute nel suddetto Elaborato n. 2 (di cui al comma 2) è effettuata nel rispetto dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla Direttiva "Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 6 del 31 luglio 2003 e successivi aggiornamenti.

- *Art. 18 comma 3 lettera e)*

La eventuale proposta di aggiornamento da parte di un Comune della perimetrazione e/o classificazione di aree a pericolosità e a rischio delimitate nell'Elaborato n. 2 del PAI derivante dalla verifica suddetta, deve essere predisposta in conformità alla metodologia adottata per la redazione del PAI e corredata da idonea cartografia e da una relazione tecnica atta a comprovare la sussistenza degli elementi necessari per l'ammissibilità dell'aggiornamento stesso.

- *Art. 18 comma 5*

Il Comune trasmette alla Regione la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 18 con eventuali proposte di aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI, nonché documentazione comprovante le risultanze della fase di partecipazione, ed eventuali atti deliberativi.

La Regione trasmette tutta la suddetta documentazione all'Autorità di bacino congiuntamente ad una relazione istruttoria che contiene una valutazione tecnica della proposta di aggiornamento.

- *Art. 18 comma 6*

Il Segretario Generale, sulla base della documentazione di cui al comma 5 e sulla scorta del parere favorevole della Conferenza Operativa e dell'intesa espressa dalla Regione ai sensi del comma 4bis dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006 approva con proprio Decreto l'aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI, ai sensi del medesimo comma 4bis dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006.

- *Art. 18 comma 10*

I Comuni possono anche proporre aggiornamenti delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni connesse agli aggiornamenti dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI, utilizzando la stessa procedura prevista nell'art. 18 per le modifiche al PAI. Queste proposte sono approvate dal Segretario Generale secondo quanto previsto dal comma 6.

- *Art. 18 comma 11*

Le procedure per l'approvazione degli aggiornamenti cartografici di Piano previste nell'art. 18 sono dettagliate in un apposito Regolamento.

Si evidenzia infine che l'art. 6 della deliberazione n. 6/2021 della CIP dell'Autorità di bacino stabilisce che le disposizioni dell'art. 3 della medesima deliberazione assumono il valore e gli effetti di misure temporanee di salvaguardia fino all'approvazione della Variante al PAI, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006.

Valutazioni del Progetto di variante e sua interazione con i disposti della L.R. n. 24/2017

L'istruttoria regionale svolta dal Settore Difesa del territorio ha evidenziato che il Progetto di variante si inserisce adeguatamente nel percorso di pianificazione tracciato dal PAI aggiornandone e integrandone i contenuti.

Da quanto emerso nelle riunioni di coordinamento svolte con le diverse strutture regionali, in particolare con il Settore governo e qualità del territorio, è possibile formulare alcune considerazioni e proposte all'Autorità di Bacino in merito al Progetto di variante, di seguito riportate, articolate in considerazioni di carattere generale e in aspetti più puntuali.

In premessa si evidenzia che i contenuti del Progetto di variante entrano in una complessa relazione con quanto previsto dalla L.R. n. 24/2017 "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*", per quanto riguarda le competenze e i procedimenti di formazione e approvazione dei Piani territoriali e urbanistici. La L.R. n. 24/2017 ha come principale obiettivo il consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, promuove la rigenerazione urbana e permette di prevedere per l'intero periodo un consumo di suolo complessivo massimo del 3% della superficie del territorio urbanizzato (artt. 5 e 6).

Lo strumento urbanistico generale previsto dalla legge regionale è il Piano Urbanistico Generale (PUG) (artt. 31-37) che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale, indicando altresì i criteri e le condizioni generali di riferimento per gli strumenti urbanistici attuativi.

Il PUG prefigura le direttrici territoriali ove può essere realizzato il 3% di nuovo consumo di suolo ma non individua e non localizza nuove previsioni. La competenza della puntuale delimitazione cartografica dei contenuti strategici del PUG e la puntuale definizione dei criteri di localizzazione delle nuove previsioni insediative è attribuita agli strumenti attuativi (accordi operativi, piani attuativi di iniziativa pubblica, art. 38, e accordi di programma, art. 60) e al Procedimento unico previsto per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico o di ampliamenti e nuovi manufatti di attività produttive già insediate (art. 53).

In fase di formazione del PUG il Comune fa propri i temi di pericolosità e rischio idraulico e idrogeologico contenuti nel PAI e nel PGRA e li inserisce nel quadro conoscitivo (art. 22 della L.R. n. 24/2017) e soprattutto nella Tavola dei vincoli, prevista dall'art. 37 della L.R. n. 24/2017. Nella Valsat il Comune, alla luce dei contenuti della Tavola dei vincoli e del quadro conoscitivo, valuta le scelte strategiche di Piano, esegue, inoltre, una autodiagnosi sulla propria struttura insediativa esistente e individua azioni che ne aumentino la resilienza rispetto ai rischi previsti nel PAI e nel PGRA.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che la verifica di compatibilità prevista al comma 2 dell'art. 18 sia assoluta in riferimento ai contenuti e alle procedure della L.R. n. 24/2017. Si evidenzia, in particolare, che i procedimenti di formazione e approvazione del PUG assolvono a quanto richiesto nel comma 4 ter dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006 in riferimento alle procedure di partecipazione e garantiscono adeguate forme di consultazione e osservazione.

Per quanto attiene, invece, ad eventuali richieste di aggiornamento dei contenuti cartografici del PAI e del PGRA in ambito collinare-montano, si ritiene che, in base alla specifica disciplina dettata dalla L.R. n. 24/2017, queste possano verificarsi in particolare nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla L.R. n. 24/2017 e in maniera minore, in alcuni specifici casi, nell'ambito del processo di definizione della strategia per la qualità urbana ed ecologico - ambientale delineata dal PUG. In ragione di ciò si propone all'Autorità di bacino di riformulare il comma 2 dell'art. 18 in modo da ricomprendere tutte le casistiche sopra descritte, rendendo il riferimento agli strumenti urbanistici il più ampio possibile.

Si evidenzia un altro aspetto della relazione tra i contenuti del Progetto di variante e la pianificazione territoriale e di settore: per quanto, infatti, l'art. 57 del D.Lgs. n. 112/98 (in base al quale i Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) attuano il PAI, specificandone ed articolandone i contenuti, qualora venga stipulata una intesa tra le amministrazioni competenti), sia ancora vigente e pertanto richiamato nel PAI all'art. 1, c. 11, la successiva riforma delle Province, operata con la L. 56/2014, rende tale possibilità di non facile e concreta realizzazione nel territorio regionale allo stato attuale.

Inoltre, anche in relazione a tale nuovo quadro istituzionale, la L.R. n. 24/2017 introduce importanti modifiche, infatti, i Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e il Piano Territoriale metropolitano (PTM), di cui ai suoi articoli 41 e 42, sostituiscono i PTCP, predisposti ai sensi della precedente L.R. n. 20/2000, quali strumenti di pianificazione strategica d'area vasta e di indirizzo delle scelte di assetto e cura del territorio e dell'ambiente.

Alla luce dei contenuti della L.R. n. 24/2017 e della riforma degli enti territoriali rispetto ai disposti normativi del Progetto di variante, nel solco del virtuoso percorso delle suddette Intese PAI-PTCP, la Regione intende proporsi come Ente preposto all'elaborazione e al costante aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento. In particolare, attraverso il proprio Settore difesa del territorio provvederà ad elaborare una carta del dissesto idrogeologico e idraulico relativa al territorio regionale collinare e montano, in scala 1:10.000, proponendo all'Autorità di bacino del fiume Po un eventuale accordo al fine di far recepire la suddetta carta nell'Allegato 4 "Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000" dell'Elaborato 2 del PAI Po. Tale Carta sarà adottata con specifico atto regionale, sarà quindi pubblicata e sottoposta a osservazioni e approvata, tenuto conto delle osservazioni, con ulteriore atto regionale. Sarà quindi trasmessa all'Autorità di bacino per la sua approvazione e assunzione nel PAI e una volta vigente permetterà di superare le Intese PAI/PTCP.

Le procedure per operare modifiche di tale carta, individuandone i contenuti, le modalità e i soggetti che possono proporle e approvarle, saranno definite in uno specifico documento ovvero saranno ricomprese nell'apposito Regolamento che stabilisce le procedure di approvazione

degli aggiornamenti dell'Elaborato n. 2 previsto dal comma 10 bis dell'art. 1 delle Norme del PAI proposte dal Progetto di variante.

La carta sopracitata costituirà il principale elemento in riferimento alla pericolosità idrogeologica e idraulica per elaborare la Tavola dei vincoli, di cui all'art. 37 della L.R. n. 24/2017, e sarà anche il riferimento per individuare le caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni e le aree caratterizzate da situazioni di rischio naturale quali elementi strutturali del territorio extraurbano, previsti dall'art 35 "Disciplina delle nuove urbanizzazioni" della L.R. n. 24/2017.

Si elencano di seguito alcune richieste di carattere specifico.

In riferimento al comma 10 bis dell'art. 1 delle Norme del Progetto di variante si chiede di valutare se sia opportuno specificare quali siano i soggetti (Autorità di bacino, Regione, Province, Comuni) che possono proporre gli aggiornamenti dell'Elaborato 2 o se sia sufficiente demandare tale indicazione al Regolamento in esso citato.

Si ritiene che la formulazione del comma 2 dell'art. 18 vigente, ove è indicato che le nuove previsioni degli strumenti urbanistici in formazione e adozione si conformano al PAI mentre le "previsioni degli strumenti urbanistici vigenti" sono sottoposte a verifica di compatibilità, sia decisamente più chiara del testo del medesimo comma proposto nel Progetto di variante.

In alcuni passaggi dell'art. 18 non risulta ben distinta la verifica di compatibilità dalla proposta di aggiornamento; per esempio, si ritiene opportuno che sia chiarito se quanto previsto nei commi 4 e 5 sia riferito alla verifica di compatibilità di cui al comma 3 dell'art 18 o piuttosto solo alle eventuali proposte di aggiornamento del PAI che derivino da tale verifica, di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art 18.

La Direttiva *"Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici"* adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 6/2003, richiamata nell'art. 18, comma 3, del Progetto di variante, risulta non più aggiornata. Si suggerisce pertanto all'Autorità di bacino di prevederne l'aggiornamento nell'ambito o in parallelo al Regolamento di cui al comma 10 bis dell'art. 1.

Si conferma, infine, quanto già espresso in sede di Conferenza Operativa ovvero che in parallelo alle varianti normative del PAI Po in adeguamento alle modifiche introdotte nell'art. 68 del D.lgs. n. 152/2006 dal "Decreto semplificazioni" sia necessario prevedere analoghe varianti normative degli altri PAI vigenti nel territorio di competenza del Distretto idrografico del fiume Po, relativi ai bacini idrografici del Reno, dei regionali romagnoli e del Marecchia-Conca. Si rileva infatti la necessità di giungere il prima possibile ad una omogeneità di gestione dell'intero Distretto tramite medesime norme e procedure.

Date queste considerazioni e proposte di integrazione al Progetto di variante, si conclude indicando che i contenuti e le finalità dello stesso risultano condivisibili.

ALLEGATO B1

**Verbale della Conferenza programmatica
30 maggio 2022 ore 9.30**

**Seduta a cui partecipano le Province di Parma e Piacenza e i
rispettivi Comuni territorialmente interessati**

Piattaforma Teams
Settore difesa del territorio
Regione Emilia-Romagna - Via della Fiera 8 - BOLOGNA

Parere in merito al "Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante Norme di Attuazione" adottato con deliberazione n. 6 del 20/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di bacino del fiume Po

Sono presenti in rappresentanza dell'Ente di appartenenza:

Priolo Irene	Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile - Regione Emilia-Romagna
Simonelli Tommaso	Funzionario - Autorità di bacino del fiume Po
Baiguera Giovanna	Funzionario - Provincia di Piacenza
Ruffini Andrea	Funzionario - Provincia di Parma

Sono inoltre presenti:

Guida Monica	Responsabile - Settore difesa del territorio - R.E.R.
Gabrielli Roberto	Responsabile - Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.
Bertozzi Gabriele	Dirigente - Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - R.E.R.
Pellegrini Federica	Dirigente - Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - R.E.R.
Vezzani Claudia	Dirigente - Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - R.E.R.
Anzolla Maria Francesca	Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - R.E.R.
Francia Cristina	Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - R.E.R.
Leonardi Antonio	Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - R.E.R.

Nucci Giovanni	Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - R.E.R.
Ercoli Patrizia	Area difesa del suolo, della costa e bonifica - R.E.R.
Ghiselli Franco	Area difesa del suolo, della costa e bonifica - R.E.R.
Liberatoscioli Elena	Area difesa del suolo, della costa e bonifica - R.E.R.
Pizzonia Rosaria	Area difesa del suolo, della costa e bonifica - R.E.R.
Tone Madalina Elena	Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente - R.E.R.
Albini Alessia	Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.
Bellicchi Sonia	Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.
Canino Fernanda	Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.
Ganapini Maria Silva	Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.
Guaragno Graziella	Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.
Lo Iacono Lucia	Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.
Neruzzi Barbara	Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.
Punzo Laura	Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.
Trentini Luca	Area disciplina del governo del territorio, edilizia privata, sicurezza e legalità - R.E.R.

La Conferenza è presieduta dall'Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, **Irene Priolo**, che apre la riunione, ringraziando i presenti. Brevemente richiama il complesso lavoro svolto dagli uffici regionali per elaborare il parere regionale che verrà oggi discusso, in quanto è stato necessario un attento esame della nuova legge urbanistica regionale per inserire la nuova prospettiva che essa definisce nel nuovo contesto normativo nazionale e della pianificazione di bacino, oggetto della variante oggi in discussione. Passa quindi la parola alla dott.ssa **Monica Guida**, Responsabile del Settore Difesa del territorio della Regione.

Guida spiega sinteticamente i motivi per cui a seguito di una modifica della normativa nazionale è stato necessario modificare le norme del PAI del bacino del fiume Po e illustra il percorso di approvazione della Variante normativa al PAI Po, di cui l'odierna Conferenza programmatica è un passaggio dovuto per legge. Per

comprendere in modo più approfondito le modifiche che questa variante normativa apporta agli articoli 1 e 18 delle Norme del PAI passa la parola al dott. **Tommaso Simonelli**, funzionario dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Simonelli illustra i contenuti del Progetto di variante con l'ausilio di una presentazione. La modifica degli articoli 1 e 18 delle Norme di attuazione del PAI si è resa necessaria al fine di recepire un dispositivo di livello nazionale contenuto nel così detto "Decreto semplificazioni" che ha introdotto due nuovi commi, 4 bis e 4 ter nell'articolo 68 del D.Lgs. 152/2006, che dispone le procedure per l'adozione dei PAI. Spiega che la principale novità introdotta sta nel fatto che i necessari aggiornamenti cartografici dei PAI non vengono più adottati con delibera dal Comitato Istituzionale e approvati con DPCM ma vengono approvati con atto del Segretario generale dell'Autorità di bacino, di intesa con le Regioni territorialmente competenti e previo parere della Conferenza operativa. Altro aspetto reso necessario in questa procedura è la garanzia di un processo di consultazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati.

Riprende la parola Monica **Guida** per illustrare la proposta di parere sul Progetto di variante elaborato da vari uffici regionali e sottoposto all'approvazione dell'odierna Conferenza. Guida precisa che nella seduta odierna è la Conferenza Programmatica che esprime il proprio parere sul Progetto di Variante, non la Regione, per cui anche commenti e valutazioni discordanti rispetto a quanto riportato nel parere regionale verranno rappresentati e assunti; sottolinea anche che la costruzione del parere regionale è stata lunga e approfondita, proprio perché la Regione si trova di fronte ad una nuova stagione nell'ambito della pianificazione, ed ha visto diversi momenti di confronto e lavoro con i colleghi competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica.

N.d.R.: per i contenuti di dettaglio del parere regionale si rimanda al testo dell'Allegato A alla delibera di Giunta regionale di presa d'atto degli esiti della Conferenza odierna.

Prende la parola la rappresentante della Provincia di Piacenza, dott.ssa **Giovanna Baiguera**, che sintetizza il loro contributo che si riservano di inviare anche in forma scritta.

Il contributo è articolato in due sezioni: una prima parte relativa ad alcune osservazioni specifiche al progetto di Variante e una seconda inerente al parere regionale.

Per quanto riguarda il Progetto di Variante, la Provincia riscontra l'esigenza di una maggiore coerenza fra l'articolo 1 comma 11 e l'articolo 18 (questa richiesta è presente anche nel parere regionale). Nota, infatti, che l'Autorità di Bacino sin dal PAI originario aveva dato molta attenzione alle proposte di modifica avanzate dai Comuni, lasciando le altre possibili istanze implicite nel testo. Questa impostazione viene rilevata come una carenza a cui in parte hanno ovviato sia la legge regionale 20/2000 che la legge regionale 24/2017 che hanno contemplato e disciplinato, per tutte le tematiche, la possibilità di modifiche dal basso con i meccanismi dell'intesa, che in termini generali garantiscono sempre il fatto che chiunque possa avere un'iniziativa migliorativa e che si arrivi

a una definizione condivisa e non con imposizioni né dal basso né dall'alto. In sintesi, si ritiene importante che l'autorità di bacino contempli nelle norme i diversi enti che possano concorrere al miglioramento della cartografia.

Per quanto riguarda poi in particolare l'art. 1, comma 11, si ravvisa l'opportunità di non utilizzare l'acronimo PTCP ma l'espressione più generica "Piano territoriale di coordinamento", utilizzata in tutte le pianificazioni di settore nazionali e regionali in quanto è più ampio e si presta a essere declinato nelle denominazioni che poi localmente possono anche differire, essendo legate ad una realtà che è in evoluzione.

Guida precisa che, rispetto all'interfaccia che l'Autorità di bacino ha scelto, cioè la Regione, ritiene che sia legato al fatto che anche da quando è diventata "distretto" l'Autorità vede nella Regione il primo interlocutore; è poi la Regione che è chiamata in qualche modo sulla base della propria formazione e del rapporto che ha con il territorio ad estendere le collaborazioni e questo si tradurrà anche nel fatto che nel momento in cui verrà elaborata la carta del dissesto lo si farà anche attraverso dei gruppi lavoro formalmente costituiti in cui le Province saranno protagoniste, insieme all'Agenzia.

Riprende la parola Tommaso **Simonelli** che ribadisce che le modifiche apportate dal Progetto di Variante si sono rese necessarie, per recepire una legge di livello nazionale. Le possibilità dei soggetti di intervenire a modificare sono rimaste inalterate perché il comma 11 delle Norme del PAI conferma la possibilità delle Intese, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 112/1998, anch'esso ancora vigente.

Le Province, quindi, di concerto con le Regioni possono stipulare le intese nell'ambito delle quali definire delle procedure di aggiornamento; l'articolo 18 prevedeva che anche nell'ambito degli strumenti urbanistici potevano essere proposte delle modifiche sulla base degli ordinamenti delle Regioni, quindi, le modifiche non erano fatte autonomamente dal Comune, erano promosse dal comune ma dovevano comunque avvenire nel rispetto di tutta una serie di dispositivi regionali.

Per quanto riguarda altri tipi di modifiche, esistono comunque le Varianti che sono fattispecie che ricorrono molto frequentemente, basti guardare gli ordini del giorno delle ultime Conferenze operative, sia relative alle fasce fluviali che all'Elaborato 2 del PAI: si cita ad esempio la richiesta di promuovere una Variante relativa al dissesto da parte della Regione Piemonte a seguito di una serie di approfondimenti svolti o della Regione Lombardia.

Quindi ribadisce che nell'attuale assetto normativo così come modificato dal Progetto di Variante sono previsti diversi scenari e diversi soggetti che possono proporre di aggiornare la cartografia del dissesto.

Cosa che preoccupa di più l'Autorità di bacino, invece, sono le proposte che riguardano piccole zone all'interno di un Comune o specifiche richieste locali, che possono sfuggire alla visione di bacino, della quale l'Autorità dovrebbe essere garante: l'Autorità ha sempre adottato come unità territoriale minima all'interno della

quale poter accogliere delle modifiche quella dello strumento urbanistico.

L'Autorità è molto interessata a valutare la proposta che sta portando avanti la Regione Emilia-Romagna di una cartografia del dissesto a scala regionale che sembra un approccio molto interessante perché con questo si fissano quelli che sono i limiti strutturali del territorio in maniera omogenea a livello di intera regione in modo da evitare eventuali sperequazioni che potrebbero esistere e il ricorso a valutazioni diverse tra la Romagna e il bacino del Po. Tale proposta è peraltro coerente e allineata con quanto sta portando avanti, come i presenti sanno, l'Autorità che è impegnata a cercare di armonizzare le cartografie del dissesto dei bacini romagnoli, del Reno e del Marecchia - Conca per cercare di definire una leggenda unica.

La richiesta di utilizzare una dicitura più ampia del piano territoriale di coordinamento è condivisibile e l'Autorità potrà quindi modificare il comma relativo.

Riprende la parola Giovanna **Baiguera**, la quale ribadisce che la finalità della loro richiesta non è quella di introdurre delle modifiche puntuali ma quella di spiegare meglio nelle norme l'azione di più livelli di governo, perché se è vero che a volte dal basso arrivano delle richieste puntuali a volte anche certi approfondimenti locali sono validi proprio perché fatti in modo molto approfondito anziché ad una scala distante. Sono necessari, comunque, criteri omogenei e un controllo reciproco che sicuramente in questi anni c'è stato.

L'Autorità ha sempre effettivamente nella pratica accettato diverse modalità di collaborazione per l'aggiornamento, di questo se ne dà sicuramente atto, ma, cogliendo l'opportunità offerta dalla revisione delle norme, la Provincia pensa che possa essere l'occasione di ammettere e contemplare, se non direttamente nella norma eventualmente nei regolamenti, anche altri livelli di governo compresa la Regione nelle modalità di aggiornamento.

Passando alla bozza di parere regionale, la Provincia sottolinea che ci sono alcuni aspetti che non sono condivisi, nel rapporto fra la pianificazione di bacino e quella provinciale e, in particolare, con riferimento a due affermazioni collegate cioè il fatto che si possono superare le Intese PAI-PTCP tramite accordi fra l'Autorità di bacino e la Regione e l'eventualità appunto che la Regione sia individuata come ente preposto all'elaborazione e al costante aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento.

Il designare un unico ente preposto all'aggiornamento delle cartografie sembra un atto un po' forte e anche la sostituzione delle Intese con un accordo dall'alto fra Autorità di bacino e Regioni. Su questo punto la Provincia sottolinea in particolare che la legge Del Rio che ha rivisto le funzioni fondamentali della provincia riconosce ancora alla provincia la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento che contempla anche la tutela e la valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza tant'è che ci sono ancora piani settoriali regionali anche recenti come il piano rifiuti che assegnano competenze in questi ambiti. In più i

contenuti che sono assegnati al PTAV dalla L.R. 24/2017 contemplano anche gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio.

Quindi, pur essendoci stati dei cambiamenti, ancora in atto, non sembra che tali cambiamenti possano portare ad interpretare in maniera così drastica il quadro, anzi, a livello nazionale almeno, e anche regionale, sembra che non ci siano state modifiche che facciano venir meno una certa pratica pianificatoria di questi anni che è stata virtuosa, come diceva anche Monica Guida, e che può continuare secondo canali anche rinnovati. La Provincia fa presente, inoltre, che è in questo quadro che si innesta anche un disegno di legge che è già passato in Consiglio dei Ministri che prevede un rafforzamento delle funzioni provinciali: quindi, la ricollocazione delle funzioni di attuazione della pianificazione di bacino dal livello provinciale a quello regionale sembra che si configuri in parziale disallineamento con quello che comunque è già attualmente il quadro pianificatorio e a maggior ragione con quello verso cui potremo andare.

Ulteriore preoccupazione è che la proposta regionale di aggiornamento della cartografia, estesa a tutto il territorio, periodicamente aggiornata e indipendente, possa stravolgere il quadro conoscitivo che ciascun Comune ha faticosamente e secondo un percorso impegnativo, costruito e approfondito, inserito nella propria Tavola dei vincoli, scardinando un sistema. A tutti, comunque, interessa avere una cartografia univoca, perché se c'è una cosa che ha creato confusione e malumori è proprio quella di avere più cartografie sovrapposte, e aggiornata, ma elaborata e controllata in modo il più possibile plurale, non quindi calata o imposta dal basso o dall'alto.

Riprende la parola Monica **Guida**, sottolineando che, per quanto il parere non sia entrato nel dettaglio della procedura per la realizzazione della cartografia, la Regione, proprio in virtù delle modalità di lavoro condiviso che sempre l'hanno caratterizzata, non intende elaborare una cartografia calata dall'alto e senza il coinvolgimento delle Province, dei Comuni, dell'Agenzia, ma vuole di fatto replicare le modalità di lavoro utilizzate 10 anni fa, quando sulla base della L.R. 20/2000 ci venne chiesto di costruire una carta unica del territorio e tutti gli Enti si misero attorno ad un tavolo, anche con il contributo degli stakeholders, partendo dalla carta del dissesto dell'allora Servizio geologico regionale, realizzando la cartografia che poi è diventata il quadro conoscitivo regionale e la carta di piano dei PTCP.

È possibile che la bozza di parere non sia chiara su questo aspetto, ma quando si legge "Regione" non si intende che è la Regione Emilia-Romagna che dall'alto cala sul territorio la carta del dissesto, ma il "Sistema Regione" costituito da Province, Comuni, Agenzia, che lavorando insieme la costruisce. La Regione, infatti, intende innanzitutto predisporre delle linee guida per l'aggiornamento della cartografia, anch'esse costruite in maniera condivisa; le intese peraltro continueranno a essere vigenti fino alla approvazione dei PTAV; purtroppo naturalmente alcune parti delle intese stanno già venendo meno laddove l'Autorità di bacino sta man mano approvando le Varianti, ad esempio delle fasce fluviali

per alcuni corsi d'acqua regionali. Tali aggiornamenti non verranno recepiti nei PTCP e potrà accadere che nell'ambito dello stesso territorio una parte sia soggetta all'intesa l'altra no.

Guida passa la parola al dott. **Roberto Gabrielli**, Responsabile dell'Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio della Regione, per descrivere ulteriormente gli elementi che sono alla base della scelta operata dalla Regione.

Gabrielli interviene richiamando il fatto che in Regione E-R i nuovi strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale sono diversi da quelli che prevedeva la L.R. 20/2000, che cercava di organizzare nel modo più sostenibile possibile la crescita e l'espansione dei sistemi insediativi, in quanto non prefigurano e non preconfezionano più delle previsioni urbanistiche, anche perché è fatto divieto di fare nuove previsioni urbanistiche ai sensi della legge regionale, per cui tutta l'attenzione che è chiesta alla pianificazione comunale, che è l'unica che ha potere conformativo, è quella di fare una diagnosi delle strutture insediative esistenti.

La legge 24/2017 dice che l'incremento dei sistemi insediativi è l'eccezione ed è comunque confinata al 3% e che il mestiere del piano territoriale nella dimensione della scala locale, provinciale e regionale è quello di darsi una strategia la migliore possibile sulla rigenerazione di ciò che già esiste; tant'è che nel PUG, alcune funzioni classiche, tipo le opere pubbliche e gli ampliamenti delle attività economiche e produttive esistenti sul territorio, sono assegnate all'articolo 53 che opera fuori dal piano, sono funzioni che sono garantite a prescindere dal piano.

La legge 24/2017 rifiuta che l'urbanistica precostituisca dei diritti futuri chissà mai quando esigibili.

Il tema del nuovo piano urbanistico è quello di capire se ciò che esiste è dal punto di vista della sicurezza e del rischio in equilibrio oppure no, dopodiché l'unica cosa che c'è da chiedersi nel piano urbanistico generale è se l'esistente abbia bisogno di interventi e di che tipo, cioè è necessario delineare una strategia per attenuare il livello di esposizione, il livello di rischio e il livello di pericolosità e incrementare la resilienza del sistema insediativo nell'orizzonte del cambiamento climatico e di quello che il cambiamento climatico ragionevolmente porta con sé.

La differenza radicale rispetto a prima è che non si fanno previsioni urbanistiche nuove ma casomai è da chiedersi se ciò che esiste ha bisogno di cure specifiche particolari per attenuare la pericolosità e il rischio.

Da questo punto di vista evidentemente il contributo conoscitivo che può venire dal basso verso una dimensione regionale ovviamente resta intatto.

Porta, ad esempio, la situazione delle Autorità di bacino locali della Romagna in cui lo stesso inventario del dissesto veniva utilizzato e interpretato in modo diverso dai piani provinciali e dalla pianificazione di bacino regionale o interregionale per cui, convivevano, paradossalmente, la disciplina provinciale e in parallelo le discipline delle autorità di bacino che a volte, su uno stesso territorio provinciale potevano essere distinte e dire cose leggermente differenti.

È del tutto evidente che questa è una cosa che non può continuare ad esistere ed è evidente e ragionevole che la Regione si assuma questo compito e onere di assorbire e raccogliere anche dal basso nel suo lavoro di aggiornamento tutte le ipotesi e tutte le competenze che il territorio saprà organizzare.

Rileva che la pianificazione territoriale e urbanistica, compresa quella provinciale, non ha poteri conformativi, non si misura più, al pari di quello che può succedere in altre regioni, con previsioni urbanistiche, per cui è necessario costruire buone, sperabilmente ottime, strategie di incremento della resilienza territoriale. Sottolinea che le province dell'Emilia-Romagna non sono più allineate sullo stesso livello, ci sono profonde differenze fra i profili di competenza che sono ancora conservati in alcune Province mentre in altre no.

Afferma che la provincia può autorevolmente aiutare i comuni a costruire la valutazione diagnostica su quelle che sono le esigenze sul territorio, può essere il collettore anche di quelle istanze circa la migliore qualificazione e aggiornamento di quelle conoscenze. Ma deve e può usare questo tipo di competenza per fare il mestiere che la nuova legge regionale assegna ai Piani delle Province (PTAV), cioè quella di costruire il bilancio del metabolismo territoriale e dei servizi ecosistemici.

Se la dimensione locale è l'unica che può conformare nel tempo, e comunque non anticipatamente nel piano, il 3% di crescita insediativa da qui al 2050, non c'è nessuna buona ragione di esercitarsi in studi relativi a questo tipo di attività in modo anticipato perché evidentemente nel costruire la strategia ci si dovrà orientare verso l'utilizzo di aree che non sono a rischio e comunque a rischio modesto o comunque compatibile, dopodiché lo sforzo non è tanto quello di variare il piano ma piuttosto di costruire le condizioni perché questa compatibilità insediativa si possa esprimere. Quindi se ci sono dei buchi della conoscenza ovviamente vanno colmati, se ci sono degli errori vanno corretti ma l'attività non sarà quella di modificare o comunque proporre una modifica al Piano per attuare delle previsioni urbanistiche già date sarà piuttosto il contrario, costruire progetti di nuovo insediamento o di utilizzo di quel territorio che siano compatibili con lo stato delle cose e con una prevedibile loro evoluzione nel quadro del cambiamento climatico.

Allora il ruolo della Provincia non viene meno, ma cambia radicalmente nel senso che deve essere capace di accompagnare i comuni nella costruzione dei loro Piani anche su questo terreno, perché in realtà la provincia non ha più da esprimere quel limite e quel contenimento alla capacità insediativa che i Comuni esprimevano con i loro Piani, gli ambiti di nuovo insediamento non ci sono più, ci sono al più per fare un parallelo con la L.R. 20/2000, gli ambiti di riqualificazione, che peraltro sono già dati, e quindi è sugli ambiti di riqualificazione che vanno riversate la capacità, la competenza e il sapere che in talune province si sono conservati, in altre no. In questa attività la Provincia, seguendo più da vicino queste trasformazioni territoriali, può diventare promotrice di quell'aggiornamento e di quella qualificazione della conoscenza

relativa alla carta regionale del dissesto. Ciò significa che su quel profilo di competenza la dialettica tra la dimensione provinciale e la dimensione regionale si stringe per arrivare ad avere un prodotto che sia il migliore possibile nella propria dimensione territoriale. Purtroppo in alcune province questo tipo di profilo di competenza non c'è più e forse, quindi, il pungolo sarà minore o comunque di minore impatto.

Conclude sottolineando che non si può continuare a far finta che ci sia una competenza su un piano che di fatto non ce l'ha più.

Prende la parola il dott. **Andrea Ruffini** della Provincia di Parma, che nonostante il collegamento difficoltoso, riesce a spiegare il proprio contributo, dicendo, che, in ogni caso, come la Provincia di Piacenza, lo invierà in modo scritto e formale.

Coerentemente a quanto anticipato dalla Provincia di Piacenza, con la quale si sono coordinati, esprime condivisione in linea generale sui principi della Variante, ritenendo assolutamente necessaria questa operazione di riallineamento dei nuovi contenuti alla L.R. 24/2017, in modo particolare prestando anche attenzione a quelle che sono le definizioni indicate nella Variante: verifica di compatibilità, documentazione tecnica necessaria per l'aggiornamento, ecc..

Sottolinea, inoltre, la necessità di operare e collaborare per uniformare anche la legenda della rappresentazione del dissesto idrogeologico. Questo sicuramente potrà essere un grande valore aggiunto per le Province contermini ed estendere questa coerenza a tutto il territorio regionale sarà fondamentale.

Vuole, tuttavia, sottolineare e rimarcare come il ruolo della nuova pianificazione provinciale, in modo particolare nella rappresentazione dell'analisi diagnostica dello stato di dissesto dei territori, sia un qualcosa che rimane fondamentale prevedere e inserire nel PTAV, innanzitutto per una coerenza con quanto previsto dalla legislazione nazionale, in quanto, come già detto, la legge Del Rio non toglie alle Province il loro ruolo di pianificazione territoriale e di coordinamento, ma allo stesso modo anche la legge regionale 13/2015 lascia comunque questa possibilità e valorizza il ruolo e le funzioni della Provincia a fianco dei Comuni, in modo particolare in quelle materie e in quelle competenze più tecniche dove molti dei nostri comuni risultano sguarniti di strutture e di competenze.

Il Piano di Area Vasta ha ruolo e contenuti definiti dalla Legge ma tra questi c'è sicuramente la definizione degli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente, che devono comunque partire sempre, come ha detto anche Gabrielli, da un'analisi diagnostica di quelle che sono le criticità e le opportunità per aumentare il gradiente di resilienza dei nostri territori.

Gli indirizzi strategici devono essere materialmente declinati, ampliati e sviluppati nella pianificazione comunale e questo è un percorso che assume particolare rilievo quando le Province si affiancano ai Comuni per fornire supporto per la redazione dei quadri conoscitivi in un'ottica di assistenza tecnica.

La necessità che la Provincia continui ad avere all'interno del proprio strumento di pianificazione la capacità di rappresentare il quadro del dissesto trova anche coerenza con la funzione di definizione dei servizi ecosistemici, tra i quali c'è la regolazione del regime idrologico, ad esempio, l'elemento di protezione dagli eventi estremi e il controllo dell'erosione.

La rappresentazione di un nuovo quadro conoscitivo attraverso dei servizi ecosistemici che traggono maggiori informazioni dalla rappresentazione uniforme e aggiornata del quadro del dissesto, sempre in un'ottica di fornire materiale possibilità ai comuni di sviluppare il loro quadro conoscitivo, anche alla luce della dimensione intercomunale e di ampliare ad ambiti territoriali estesi, non più a singoli limiti amministrativi.

Rimarca che il ruolo della Provincia debba essere ancora quello di stare a fianco di Regione e Autorità di bacino nelle procedure di aggiornamento. Sicuramente nel testo dovrà essere previsto il ruolo, delle Province, anche citando i tavoli tecnici che erano stati il cuore delle intese. Di fatto quello che oggi viene definita come Convenzione o Accordi tra Regione e Autorità di bacino potrebbe essere effettivamente allargato anche alla Provincia, inserendo l'utilizzo di modalità che sono già operative, ovvero i tavoli tecnici.

Sostanzialmente se la Provincia deve ritagliarsi un nuovo ruolo e se la pianificazione provinciale e comunale come è stato detto hanno nuovi strumenti si ritiene che lo stesso ragionamento possa essere fatto anche con gli strumenti che hanno costituito l'Intesa, apportando, cioè, una revisione di quelli che erano i meccanismi virtuosi e collaudati delle Intese che hanno consentito ai comuni di poter approcciare determinate problematiche e agire per tutelare e salvaguardare la difesa e l'integrità dei territori e delle persone che vi abitano.

Il ruolo della Provincia è fondamentale soprattutto in virtù dell'importante patrimonio di esperienza che negli anni la Provincia ha costruito, anche attraverso, ad esempio, la gestione delle infrastrutture stradali e nell'ambito dei Piani ex legge 20/2000, ma soprattutto in quanto ha realizzato una prima sperimentazione e un primo sforzo, condiviso anche con la Regione e l'Autorità di bacino, di trasformare la carta del dissesto da una rappresentazione statica del territorio in una carta applicata alla pianificazione territoriale, introducendo i concetti di pericolosità e rischio.

Reputa che una cosa che non debba essere proprio sottovalutata è la necessità che la nuova carta inventario del dissesto regionale possa essere capace di trasformarsi nei nuovi compiti e nelle nuove funzioni che la legge attribuisce ai Piani; occorrerà orientarci sempre di più verso una cartografia che tenga sì in considerazione la pericolosità, cioè i tempi di occorrenza dei fenomeni, la loro magnitudo e classificazione, ma anche quell'elemento "vulnerabilità" che ad oggi corrisponde alla rappresentazione urbanistica del territorio.

La Provincia di Parma crede che effettivamente sia necessario integrare il parere regionale e valutare la possibilità di inserire il ruolo della Provincia nelle procedure di gestione della nuova

cartografia attraverso, ad esempio, quei tavoli di lavoro che erano operativi all'interno delle intese.

Monica **Guida** riprende la parola e riacciandosi ai contributi forniti dalle Province di Piacenza e Parma ribadisce che probabilmente nel parere non sono stati adeguatamente rappresentati gli aspetti sottolineati, ma la Regione ritiene fondamentale lavorare a fianco e insieme alle Province che hanno l'esperienza e la competenza su questi temi, come è evidente nella virtuosa storia delle Intese. Tuttavia, è necessario inquadrare la Variante alla luce del nuovo ruolo della pianificazione, che fa un altro mestiere, sfruttando le esperienze del passato, ma non certo realizzando una carta in camera caritatis. È intenzione della Regione, infatti, specificare le modalità di lavoro per l'elaborazione della carta, proprio attraverso i tavoli di lavoro a cui faceva riferimento la Provincia di Parma, nelle linee guida citate nel parere, nelle quali sarà chiarito che le Province e l'Agenzia saranno attori fondamentali di queste attività e avranno il ruolo di affiancare i comuni nella costruzione dell'analisi diagnostica che la legge 24/2017 richiede. Da questo punto di vista c'è quindi piena condivisione della richiesta delle Province perché la Regione di fatto pensava proprio a questa prospettiva.

La Regione ha individuato questa strada inserendosi nel solco della modifica dell'assetto delle Province di cui comunque non si può non tenere conto, perché se per le Province di Parma e Piacenza è vero che hanno mantenuto un forte ruolo di pianificazione, il panorama non è lo stesso a scala regionale, come diceva anche Roberto Gabrielli. Un lavoro che sicuramente dovrà essere fatto e per il quale verrà chiesta una forte attenzione e collaborazione è la verifica dell'apparato normativo perché nel momento in cui la carta del dissesto regionale diventerà una carta di PAI, è chiaro che su quegli ambiti agiranno le norme del PAI unitamente a disposizioni e apparati normativi specifici che dovremo definire e proporre sulla base della realtà territoriale regionale.

Baiguera riprende la parola, chiedendo proprio in merito all'apparato normativo, sottolineando che nei PTCP attraverso l'Intesa le norme del PAI sono state dettagliate maggiormente e se oggi si dovessero applicare tal quali si verificherebbero delle difficoltà. Suggestisce, quindi, di consultare il PTCP per analizzare le norme quale base di partenza per le attività che si dovranno portare avanti.

Guida conferma che l'aspetto normativo è sicuramente quello più critico, fa notare che nei PTCP le norme dovevano mettere insieme i temi del Piano paesistico regionale con il PAI, ma anche da questo punto di vista si apre tutta una nuova stagione in quanto il paesistico è in revisione e non conterrà più il tema dissesto idrogeologico, quindi, il quadro del dissesto rimane come oggetto nel piano che per norma statale ne ha la competenza, cioè il Piano di Assetto Idrogeologico. I tavoli tecnici operativi dovranno, quindi, anche lavorare per definire le specifiche disposizioni urbanistiche da attribuire alla cartografia per poi fare delle proposte alla stessa Autorità di bacino.

In conclusione, si può affermare che per la Regione il percorso che si sta delineando è una naturale evoluzione del passato, alla luce degli aggiornamenti normativi occorsi, non è un vero e proprio cambiamento radicale.

Guida, visto che non ci sono altri interventi, dichiara chiusa la conferenza con le considerazioni presentate.

NdR

All'inizio della seduta di Conferenza si sono verificati disguidi tecnici per il collegamento alla piattaforma Teams di Andrea Ruffini, in rappresentanza della Provincia di Parma, che ha partecipato tramite collegamento telefonico, e di Massimo Sandoni, in rappresentanza del Comune di Piacenza, che a fronte di vari tentativi non è riuscito a collegarsi alla riunione.

ALLEGATO B2

**Verbale della Conferenza programmatica
30 maggio 2022 ore 12**

**Seduta a cui partecipano le Province di Modena, Reggio Emilia,
Ferrara, la Città Metropolitana di Bologna e i rispettivi Comuni
territorialmente interessati**

Piattaforma Teams
Settore difesa del territorio
Regione Emilia-Romagna - Via della Fiera 8 - BOLOGNA

Parere in merito al "Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante Norme di Attuazione" adottato con deliberazione n. 6 del 20/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di bacino del fiume Po

Sono presenti in rappresentanza dell'Ente di appartenenza:

Priolo Irene	Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile - Regione Emilia-Romagna
Simonelli Tommaso	Funzionario - Autorità di bacino del fiume Po
Tomei Gian Domenico	Presidente - Provincia di Modena
Casoli Barbara	Funzionario - Provincia di Reggio Emilia
Fortunato Fabio	Funzionario - Città Metropolitana di Bologna
Palù Franco	Sindaco - Comune di San Polo d'Enza (RE)
Chierici Andrea	Funzionario - Comune di Casalgrande (RE)
Davoli Lorenzo	Responsabile del Settore Ambiente - Comune di Gualtieri (RE)
Garavaldi Maria Grazia	Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico - Comune di Soliera (MO)
Iotti Marco	Funzionario - Unione Bassa Reggiana - Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo
Lonati Arianna	Responsabile servizio urbanistica edilizia e suap - Comune Di Goro (FE)
Manicardi Roberto	Funzionario - Comune di Formigine (MO)
Pavignani Renzo	Dirigente - Comune di Carpi (MO)
Reggiani Edis	Responsabile Settore urbanistica, edilizia, commercio, ambiente - Comune di Montecchio Emilia (RE)
Tartarini Alessia	Funzionario - Comune di Luzzara (RE)

Trevisani Silvia	Responsabile Settore Programmazione del Territorio-Urbanistica - Unione Terre e Fiumi - Comuni di Tresignana, Copparo, Riva del Po (FE)
------------------	---

Sono inoltre presenti:

Guida Monica	Responsabile - Settore difesa del territorio - R.E.R.
Gabrielli Roberto	Responsabile - Area pianificazione Territoriale Urbanistica e Tutela del Paesaggio - R.E.R.
Zoboli Cristina	Funzionario - Autorità di bacino del fiume Po
Daniele Gaudio	Responsabile del Servizio Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti - Provincia di Modena
Roberto Saloni	Funzionario - Provincia di Modena
Gualtieri Agazzani	Funzionario - Provincia di Modena
Crescenzi Lanna Eleonora	Funzionario - Città Metropolitana di Bologna
Bison Emanuela	Funzionario - Comune di San Giovanni in Persiceto (BO)
Viola Gioacchino	Funzionario - Comune di Gualtieri (RE)
Vezzani Claudia	Dirigente - Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Regione Emilia-Romagna - R.E.R.
Pellegrini Federica	Dirigente - Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Regione Emilia-Romagna - R.E.R.
Campisi Alessio	Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - R.E.R.
Guidetti Anna	Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - R.E.R.
Lugli Francesca	Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - R.E.R.
Ercoli Patrizia	Area difesa del suolo, della costa e bonifica - R.E.R.
Ghiselli Franco	Area difesa del suolo, della costa e bonifica - R.E.R.
Liberatoscioli Elena	Area difesa del suolo, della costa e bonifica - R.E.R.
Pizzonia Rosaria	Area difesa del suolo, della costa e bonifica - R.E.R.
Albini Alessia	Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.

Comini Stefania	Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.
Dall'Olio Claudia	Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.
Ganapini Maria Silva	Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.
Grillandi Raffaella	Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.
Morana Francesca	Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.
Nerieri Marco	Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.
Nerozzi Barbara	Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio - R.E.R.
Trentini Luca	Area disciplina del governo del territorio, edilizia privata, sicurezza e legalità - R.E.R.
Tone Madalina Elena	Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente - R.E.R.

La Conferenza è presieduta dall'Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, **Irene Priolo**, che apre la riunione, ringraziando i presenti. Brevemente richiama il complesso lavoro svolto dagli uffici regionali per elaborare il Parere regionale che verrà oggi discusso, in quanto è stato necessario un attento esame della nuova legge urbanistica regionale per inserire la nuova prospettiva che essa definisce nel nuovo contesto normativo nazionale e della pianificazione di bacino, oggetto della variante oggi in discussione. Passa quindi la parola alla dott.ssa **Monica Guida**, Responsabile del Settore Difesa del territorio della Regione.

Guida spiega sinteticamente i motivi per cui a seguito di una modifica della normativa nazionale è stato necessario modificare le norme del PAI del bacino del fiume Po e illustra il percorso di approvazione della Variante normativa al PAI Po, di cui l'odierna Conferenza programmatica è un passaggio dovuto per legge. Per comprendere in modo più approfondito le modifiche che questa variante normativa apporta agli articoli 1 e 18 delle Norme del PAI passa la parola al dott. **Tommaso Simonelli**, funzionario dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Simonelli illustra i contenuti del Progetto di variante con l'ausilio di una presentazione. La modifica degli articoli 1 e 18 delle Norme di attuazione del PAI si è resa necessaria al fine di recepire un dispositivo di livello nazionale contenuto nel così detto "Decreto semplificazioni" che ha introdotto due nuovi commi, 4 bis e 4 ter nell'articolo 68 del D.Lgs. 152/2006, che dispone le procedure per l'adozione dei PAI. Spiega che la principale novità introdotta sta nel fatto che i necessari aggiornamenti cartografici dei PAI non vengono più adottati con delibera dal Comitato Istituzionale e approvati con DPCM ma vengono approvati con atto del Segretario generale dell'Autorità di bacino, di intesa con le Regioni territorialmente competenti e previo parere della Conferenza operativa. Altro aspetto reso necessario in questa procedura è la garanzia di un processo di consultazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati.

Riprende la parola **Monica Guida** per illustrare la proposta di Parere sul Progetto di variante elaborato da vari uffici regionali e sottoposto all'approvazione dell'odierna Conferenza, già anticipato via PEC agli Enti invitati alla Conferenza.

N.d.R.: per i contenuti di dettaglio del Parere regionale si rimanda al testo dell'Allegato A alla delibera di Giunta regionale di presa d'atto degli esiti della Conferenza odierna. Si riportano, tuttavia, alcuni passaggi salienti o non contenuti nel Parere.

Guida afferma che il progetto di variante ha un forte impatto sulla pianificazione territoriale e urbanistica regionale perché si interseca fortemente con la nuova strategia alla base della legge regionale 24/2017 in tale materia, pertanto, il Parere regionale è stato elaborato attraverso un'analisi istruttoria svolta di concerto con il Settore governo e qualità del territorio competente in materia urbanistica.

Illustra, quindi, i principi innovativi della L.R. 24/2017. Passa poi ad esporre in primo luogo le considerazioni di carattere generale e in seguito aspetti più puntuali contenuti nel Parere.

Sottolinea la specificità della Regione Emilia-Romagna in relazione al ruolo che hanno avuto i PTCP nell'attuazione del PAI, a seguito delle intese che hanno raggiunto le quattro Province emiliane con l'Autorità di bacino per cui il PTCP ha assunto valore ed effetto di PAI. Riconosce il valore che hanno avuto queste intese, nel cui solco propone all'Autorità di bacino la realizzazione di un quadro conoscitivo unico regionale relativo al dissesto sia nell'ambito idrogeologico che nell'ambito idraulico per il territorio collinare e montano, per il quale la Regione sarà il soggetto di riferimento, al fine di sostenere i comuni nella realizzazione del PUG.

Il nuovo Piano territoriale di area vasta, il PTAV, per la "riforma Del Rio" e per l'impostazione della L.R. 24/2017, che si basa sul principio di competenza, non potrà avere gli stessi contenuti del PTCP per raggiungere l'Intesa PAI/PTCP. Siamo, infatti, in una nuova stagione pianificatoria ove anche il PTPR è in fase di revisione e sicuramente il tema del dissesto non sarà più oggetto del nuovo Piano paesistico, quindi per i PTAV verrà meno anche l'elemento di riferimento a supporto di quella che è stata la strategia dei PTCP. Inoltre, evidenzia che vi sono stati comportamenti diversi tra le Province, alcune hanno fatto l'intesa PAI/PTCP altre non hanno avuto interesse a raggiungere questo obiettivo, col risultato di una situazione variegata che oggi deve essere superata in un'ottica di distretto idrografico con un'unica autorità di riferimento.

L'aggiornamento del dissesto avverrà attraverso l'attività di quei tavoli tecnici di ambito provinciale che hanno realizzato la carta unica del dissesto nella fase delle intese PAI/PTCP, che era già un punto di riferimento fondamentale per la L.R. 20/2000 e lo sarà anche per la L.R. 24/2017. Tutti i soggetti oggi presenti, in particolare le Province, saranno chiamati a prendere parte a questi tavoli che avranno come carta di riferimento la carta del dissesto aggiornata in continuo dalla nostra area geologia, in coordinamento con le attività svolte dall'Agenzia per la sicurezza territoriale.

La legenda della carta sarà preventivamente condivisa con l'Autorità di bacino e, una volta realizzata, sarà sottoposta a un percorso di partecipazione pubblica e quindi approvata con delibera di Giunta. Sarà quindi trasmessa all'Autorità di bacino per essere sottoposta al parere della Conferenza operativa e seguirà l'iter di una variante al PAI.

Quindi il sistema regionale di difesa del suolo assieme alle Province realizzerà una carta del dissesto che da Piacenza a Rimini consentirà ai comuni di avere un quadro conoscitivo diagnostico di base per orientare le scelte del PUG.

Alla carta saranno associate delle linee guida e una normativa urbanistica, di competenza regionale, che sviluppa le specifiche norme contenute nel PAI.

Guida passa la parola a **Roberto Gabrielli**, Responsabile dell'Area pianificazione Territoriale Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione che sottolinea un elemento di diversità e forse anche di difficoltà nel rapporto tra Regione E-R e AdB, ovvero che la Regione, ha prodotto un'innovazione fortissima nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica, ha messo al centro la rigenerazione urbana che ha conseguentemente portato una fortissima limitazione al consumo di suolo, che peraltro negli strumenti urbanistici non è preventivamente conformata, come sempre stato. Infatti, negli strumenti urbanistici non vien fatta alcuna previsione, perché la legge lo vieta, devono essere costruite strategie, basate su una buona diagnosi, che devono avere elementi tali da permettere nuovi insediamenti e trasformazioni dell'esistente. Nello specifico, l'orizzonte della legge al 2050 è anche quello di interiorizzare l'esigenza di un fortissimo incremento della resilienza sociale e territoriale tenuto conto del cambiamento climatico. Questo vuol dire che non dobbiamo preoccuparci di fare nuove previsioni dobbiamo invece molto preoccuparci di dare un giudizio sulle strutture insediative esistenti, su quali siano gli elementi di rischio e vulnerabilità a cui sono esposte e quali siano le strategie per attenuarli.

Questo è il tema della strategia rispetto al quale tutte le competenze e capacità che sono state fin qui accumulate e possono essere convogliate nell'attività di costruzione di una carta del dissesto, peraltro attività pluridecennale che ha supportato gli strumenti di pianificazione territoriale provinciali, fornendo gli aggiornamenti dell'inventario dei dissesti che sono stati le basi per la costruzione dei PTCP e anche dei PAI.

Il terreno su cui ci siamo esercitati è quello per cui l'accumulo di ogni esperienza e di ogni capacità di lettura ulteriore va riservata a questa attività di aggiornamento del quadro delle conoscenze e di aggiornamento della capacità diagnostica, che a questo punto diventa più formalmente strutturata, riservando al livello regionale, che è l'ambito territoriale pertinente, il compito di fornire questa nuova base di riferimento a quel pensiero, alle azioni e strategie per l'incremento della resilienza.

In riferimento al quadro delle competenze, le due competenze principali, sono quella legata alla vulnerabilità territoriale, in capo all'Autorità di bacino distrettuale, e quella sul paesaggio, che dal 2009 è tornata ad essere di competenza del livello regionale e attualmente in revisione. Finché queste due tornate pianificatorie non si saranno concluse, ciò che è stato elaborato nei PTCP resta pienamente in vigore. Ovviamente laddove le proposizioni che avessero avuto un carattere prescrittivo sull'insediamento sono ancora valide e vanno commisurate all'orizzonte dei nuovi piani come i PTAV, che non hanno più questa prescrittività ma rappresentano il contesto territoriale per la costruzione delle strategie sul piano locale.

Questo è il riferimento in cui dobbiamo immaginare lo sviluppo della pianificazione urbanistica e territoriale della Regione E-R, quello che è già in atto. Il contributo che potrà venire dalle passate esperienze di pianificazione provinciale deve trovare questo alveo per potersi esprimere nella forma più appropriata e più utile.

La declinazione alla scala territoriale pertinente per l'area vasta riguarda il metabolismo territoriale e riguarda i servizi ecosistemici. La lettura territoriale che le Province hanno accumulato nelle loro esperienze va rideclinata secondo questi elementi che sono anch'essi elementi di

contesto entro i quali il motore della rigenerazione urbana e territoriale, che è la dimensione locale, potrà efficacemente esprimersi. Tutti gli altri, il livello provinciale e regionale da questo punto di vista sono serventi di quel processo che va fatto nel modo più appropriato e utile possibile.

Interviene il dott. **Fabio Fortunato**, in rappresentanza della Città metropolitana di Bologna. Ringrazia per il chiarimento di molti aspetti di un quadro normativo di non facile comprensione con vari Enti e Autorità operanti. Afferma che la Città metropolitana si ritiene allineata rispetto ai contenuti del Parere della Regione ed esprime apprezzamento per il proposito della Regione di farsi carico dell'elaborazione e del controllo costante del quadro conoscitivo di riferimento, che ritiene un supporto molto utile. Infine, condivide e rafforza la richiesta della Regione, contenuta nel Parere, di prevedere analoghe varianti normative per gli altri PAI vigenti sul territorio regionale.

Guida si aggancia all'ultimo passaggio dell'intervento di Fortunato per richiamare un aspetto, che sarebbe stato oggetto delle considerazioni finali, che preme molto alla Regione in quanto si è in difficoltà a dare risposta ai comuni che sono entrati a far parte del Distretto recentemente e per i quali vigono differenti PAI con diverse normative e impianti metodologici. A fronte di una comprensibile difficoltà e disorientamento iniziali nel gestire differenti PAI all'interno dello stesso Distretto da parte dell'Autorità di bacino, si ritiene che i tempi siano maturi per procedere all'omogenizzazione dei PAI tramite una variante unica di tutti i PAI vigenti. Si dà atto che i lavori sono in corso e la Regione sta lavorando congiuntamente all'Autorità di bacino, con l'auspicio di arrivare a breve a trovare la necessaria sintesi per elaborare un unico PAI distrettuale.

Interviene la dott.ssa **Barbara Casoli**, in rappresentanza della Provincia di Reggio Emilia. Premette che la costruzione di un quadro conoscitivo aggiornato e uniforme, in termini di definizione e individuazione degli oggetti da sottoporre a tutela o a limitazione alla trasformazione è del tutto condivisibile. Peraltro, come ricordava Monica Guida, anche nella formazione della prima carta dell'inventario del dissesto si è teso a raggiungere questo risultato, che è non solo da aggiornare perché sono passati tanti anni ma anche migliorabile sia dal punto di vista cartografico sia di normativa, da rendere più omogenea possibile.

La Provincia nell'ambito dell'Intesa PAI/PTCP in tutti questi anni nella gestione PTCP ha sempre lavorato in strettissimo contatto con Regione e Autorità di bacino attivando il tavolo tecnico per l'analisi delle proposte di modifica che venivano dai comuni o dai privati (ricorda che ci sono già stati un paio di articoli 53).

Pertanto, la Provincia è d'accordo sulla costruzione formale di un quadro del dissesto a livello regionale ed è anche ben chiaro quali sono le competenze che la L.R. 24/2017 assegna al piano territoriale di area vasta, su cui la Provincia sta già lavorando da tempo, confrontandosi anche con i colleghi del Servizio pianificazione territoriale della Regione.

Afferma di non vedere una grande incompatibilità tra quello che la legge 24 in termini generali di gestione del territorio dà ai piani territoriali d'area vasta e quella parte settoriale di gestione di tutte le problematiche che possono correlare le strategie dei piani comunali, di tutti i loro strumenti attuativi, e questa parte di sicurezza chiamiamola cura del territorio, sicurezza territoriale ma lasciando da parte le emergenze e i grandi eventi, cioè non vede questa grande contraddizione a continuare ad assumere un ruolo un pochino più specificato anche insieme

alla Regione, quale quello che sembra essere delineato nel documento che ci ha proposto la Regione per la Conferenza programmatica.

Sia che il PTAV debba continuare a assumere attraverso un'intesa valore ed effetti di PAI sia che venga definito a livello di regolamentazione successiva il ruolo della Provincia nella formazione del quadro conoscitivo diagnostico e nella gestione successiva con espressione dei pareri sugli strumenti che vengono sottoposti a CUAV, reputa importante che il ruolo della Provincia venga valorizzato soprattutto su questi temi che sono stati gestiti per tanti anni insieme alla Regione, ai Comuni e alle Unioni dei comuni. In particolare, ritiene che l'esperienza dei tavoli tecnici venga istituzionalizzata, formalizzata a livello di linee guida con la partecipazione della Provincia, i cui uffici tecnici hanno lavorato nel primo inventario del dissesto, per cui è opportuno sancire anche formalmente un ruolo dei servizi e degli uffici tecnici provinciali visto che hanno anche un ruolo di supporto ai comuni. Questi uffici, anche per una certa vicinanza col territorio, fungono da filtro alle istanze comunali e molte sono state in passato fermate e non passate all'esame del tavolo PAI/PTCP, in quanto non ammissibili dal punto di vista tecnico.

Quindi, anche dal confronto avuto nei giorni scorsi con i colleghi di Parma e Piacenza, emerge che un rapporto diretto esclusivamente tra la Regione e l'Autorità di bacino sancito in intese formali che taglia fuori le Province, da questo sistema virtuoso che si è sviluppato dai primi aggiornamenti del PAI del 2006, risulta forzato e non vede d'accordo le Province.

Ritiene che il ruolo delle Province potrebbe essere definito nelle linee guida, nel regolamento che l'Autorità di bacino deve emanare, anche se riguarda solo la Regione E-R e poco attinente alle normative delle altre regioni.

Ribadisce che la Provincia non vede questa impossibilità che il PTAV possa continuare a svolgere la funzione del PTCP e comunica che manderanno un contributo scritto.

In merito alle osservazioni puntuali contenute nel Parere regionale dice di essere assolutamente d'accordo in quanto chiarimenti utilissimi per l'interpretazione. Conclude che non hanno mai pensato che il PTCP smettesse improvvisamente di avere valore per cui fino a quando non ci sarà il PTAV la Provincia continuerà a fornire supporto ai comuni.

Guida risponde che anche nella precedente seduta di conferenza di stamattina è emersa questa preoccupazione, probabilmente non è chiaro il Parere regionale, per realizzare la nuova carta del dissesto saranno riattivati i tavoli tecnici, verranno sentiti i comuni e gli stakeholders. Si collega a quello che ha detto Barbara Casoli, probabilmente anche in questo caso il Parere che voleva essere molto sintetico non ha dato atto delle reali intenzioni e del percorso che la Regione ha individuato e che vede le Province come attori fondamentali in una replica di quei tavoli tecnici formalmente individuati oltre 10 anni fa. Nel caso odierno si evidenzia che è cambiata la procedura dell'Autorità di bacino, sarà la Regione che proporrà all'Autorità di bacino questa carta perché il percorso prevede che sia la Regione a portare il tutto in Conferenza operativa, ma la delibera di Giunta che verrà fatta per darle un'ufficialità di quadro conoscitivo richiederà anche formalmente il ruolo delle Province, non potrebbe non essere così perché fino ad ora la hanno gestita le Province. Nelle linee guida dove saranno date disposizioni urbanistiche, converrà scrivere degli elementi rispetto al rapporto con i Comuni, che le Province aiuteranno a costruire insieme all'Area Pianificazione territoriale della Regione, che tengano conto del percorso virtuoso fatto in passato.

Casoli riporta l'esempio della Variante al PAI Secchia-Tresinaro, ritiene che se le Province fossero state consultate nella fase di

valutazione delle osservazioni si sarebbero potuti avere dei miglioramenti nelle controdeduzioni. Dal momento in cui è formalizzato un ruolo delle Province è più difficile dimenticarsi del loro apporto conoscitivo e diagnostico, dal momento che chi è sul territorio, come anche i Servizi sicurezza territoriale e protezione civile, può fornire un più utile contributo.

Interviene l'ing. **Daniele Gaudio**, Responsabile del Servizio Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti della Provincia di Modena. Afferma che c'era una situazione che funzionava con il PTCP, che è stata modificata quindi se ne prende atto e si apprezza il ruolo che avrà la Regione nell'aggiornamento delle carte e delle normative, resta il problema di capire che cosa succederà una volta che sarà approvato il PTAV, dal momento che sarà esautorato sostanzialmente quello che era il ruolo del PTCP. Infatti o si tengono buone le norme del PTCP oppure ci sarà un momento in cui mancherà la nuova norma e quindi chiede che tempi si prevedono perché queste norme siano aggiornate, perché da una situazione che funzionava si passerà a un periodo di limbo nel quale è necessario capire i comportamenti da mettere in atto. Chiede quindi chiarimenti in merito. Comunica che si riservano di trasmettere una nota scritta nei prossimi giorni.

Guida afferma che le norme sono l'elemento di maggiore rilevanza oltre alla costruzione del quadro conoscitivo, che sarà la prosecuzione di un lavoro sviluppato nel tempo e, anzi, sarà doveroso perché, come ricordava Barbara Casoli, a parte aggiornamenti di carattere locale, un aggiornamento generale non c'è stato da tempo e questo aggiornamento riguarderà tutta la Regione. Ricorda che nel momento in cui decadono le Intese PAI/PTCP sugli oggetti cartografati verrebbero applicati tout court i disposti dell'articolo 9 delle norme del PAI Po, che sono norme molto generali sulle frane attive e sulle frane quiescenti, non contemplano ad esempio forme quali le deformazioni gravitative profonde di versante sulle quali sarà necessario valutare se applicare le norme delle frane attive o quiescenti. La Regione propone di elaborare delle linee guida che contengono disposizioni in materia urbanistica, che sono di competenza regionale, in cui, a partire dall'articolo 9 delle Norme del PAI, che è la cornice di riferimento all'interno della quale si sono mossi anche tutti i PTCP, si costruirà un quadro normativo che coordinerà le disposizioni già contenute nei PTCP, cercando di modificarlo meno possibile rispetto alle norme che già operano attualmente, già rodiate e sufficientemente tutelanti. Ricorda che le norme dei PTCP sono il frutto del coordinamento delle norme del PTPR e quelle del PAI. In queste linee guida sarà anche valorizzato e formalizzato il ruolo delle Province, che fino ad ora hanno svolto questa attività.

Barbara Casoli pone una questione relativa alla fase gestionale del PTAV. Appurato che il PTAV può avere nel suo quadro conoscitivo diagnostico il tema legato al dissesto, il reticolo secondario collinare montano per quanto riguarda il rischio idraulico, il PUG avrà la sua carta che sarà la carta dei vincoli e delle tutele, chiede se quando si tratterà di esprimersi sugli strumenti urbanistici in sede di CUAV o meno, non avendo più il PTAV competenze, saranno la Regione o l'Autorità di bacino a valutare. Prende ad esempio le frane quiescenti, su cui le norme prevedono limitati interventi di trasformazione del territorio, nel caso in cui in un articolo 53 siano interessate frane quiescenti, chiede se a valutare lo studio geologico presentato dal privato a supporto della richiesta, dal momento che il Comune spesso non ha le competenze tecniche, saranno la Regione o l'Autorità di bacino.

Risponde **Gabrielli** dicendo che l'articolo 53 prevede una conferenza dei servizi dove sono presenti tutte le autorità competenti. Conferma che fino

a che non ci sarà il PTAV vige il PTCV con tutto quello che comporta sul tema della sicurezza territoriale, stante il fatto che l'autorità competente in materia è l'Autorità di bacino del Po. La differenza rispetto ad oggi sta nel fatto che in futuro quando si andrà a posizionare un nuovo elemento sul territorio lo si farà esattamente a partire da quello che è stato fino a qui sedimentato, in termini di regolazione delle trasformazioni e se, necessario, ci sarà la possibilità di fare quegli approfondimenti che seguono un iter già previsto per cui non ci sarà alcuna difficoltà. Sottolinea che non si deve dare a un piano una competenza che non ha. Esorta infine tutti ad essere maggiormente collaborativi.

Guida evidenzia che nel momento in cui verrà fatto l'aggiornamento del quadro conoscitivo condiviso potranno essere valutati eventuali approfondimenti già realizzati da parte di Comuni su aree di interesse per strumenti attuativi, per inserirli fin da subito, se condivisi, nel quadro aggiornato.

Guida non rileva altre richieste di intervento propone quindi di concludere la conferenza. Ricorda che tutti gli interventi fatti in conferenza sono stati registrati e saranno verbalizzati, quindi, il Parere formato dal Parere regionale e dal verbale di Conferenza verrà inviato all'Autorità di distretto che lo valuterà per poi procedere all'approvazione della variante. Passa quindi la parola all'Assessore Priolo per chiudere l'incontro.

L'Assessore Priolo conclude la seduta di Conferenza ringraziando per il confronto costruttivo. Evidenzia che una fase di transizione normativa è sempre complicata però ritiene importante che si comprenda come la Regione si stia mettendo a servizio dei territori e non ci sia nessun tentativo di esautorare funzioni altrui, ma piuttosto assume un'attività aggiuntiva che è di supporto al territorio. È fondamentale quanto affermato da Gabrielli che siamo l'unica regione che ha adottato una legge urbanistica innovativa come la L.R. 24/2017, che viene osservata a livello nazionale, se pur con tutte le difficoltà inevitabili nella fase di transizione tra la L.R. 20/2000 e la L.R. 24/2017. Condivide e ritiene molto utile la proposta di elaborare delle linee guida in quanto è un modo di codificare la collaborazione interistituzionale e, conseguentemente di rafforzare i territori, proprio in questa fase in cui la legge d'inquadramento delle Province è in discussione a livello nazionale. L'Assessore ritiene che il Parere che esprime oggi la Conferenza da conto della particolarità del contesto regionale e confida nella comprensione di questo Parere da parte dell'Autorità di bacino, che è sempre stata collaborativa. Conclude evidenziando che il quadro normativo nazionale ha condotto ad una Autorità di bacino distrettuale che sta lavorando per svolgere il proprio ruolo e procedere alla riunificazione degli ambiti precedenti, in modo che nessuna parte del territorio regionale ne resti esclusa.

ALLEGATO C

SINTESI ED ESPRESSIONE REGIONALE SUI CONTRIBUTI PERVENUTI DALLE PROVINCE DI PARMA, PIACENZA, MODENA E REGGIO EMILIA**SINTESI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI****Contributo n. 1**

Provincia di Parma nota prot. n. 2022/16610 del 30/05/2022, registrata al prot. regionale con n. 31/05/2022.0510048.E, a firma del dott. Andrea Ruffini, Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti - ... - S.I.T. e Sicurezza Territoriale ...

Oggetto: "Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 delle Norme di Attuazione" adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 6 del 20/12/2021.

Trasmissione contributo per Conferenza programmatica del 30 maggio.

In merito al **Progetto di Variante** la Provincia:

- esprime condivisione in quanto orientato ad un riallineamento dei contenuti normativi/procedurali del PAI alle sopraggiunte modifiche dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006;
- evidenzia la necessità di una maggiore coerenza tra l'art. 1 e l'art. 18 delle Norme del PAI e di specificare, già all'art. 1 c. 10bis, quali siano i Soggetti titolati alla proposta di eventuali aggiornamenti del quadro del dissesto, oltre ai Comuni;
- propone l'individuazione di precisi schemi procedurali per gli aggiornamenti, distinti in aggiornamenti periodici (es. conseguenti a eventi alluvionali), aggiornamenti derivanti da attività di Comuni/Unioni o Provincia, modifiche cartografiche non sostanziali (errori di scala ecc.), come già previsto nei meccanismi descritti nella relazione Tecnico-Normativa dell'Intesa PAI-PTCP;
- ritiene di fondamentale importanza la condivisione delle definizioni interpretative e di classificazione dei fenomeni e/o processi (definizione delle tipologie di dissesto e stato di attività), al fine di avere un quadro omogeneo su tutto il territorio regionale;

In merito al **Parere regionale** la Provincia:

- non condivide e ritiene da riformulare l'interpretazione dei rapporti tra pianificazione di bacino e pianificazione

provinciale (PTAV), che prevede il superamento della "Intesa PAI-PTCP", tramite la sottoscrizione di specifici accordi tra AdBPo e Regione, derivata dall'interpretazione della stessa L.R. 24/2017 e della L. 56/2014;

- afferma che le normative statali e regionali in materia di competenze dell'area vasta riconoscono tra le funzioni fondamentali delle Province la pianificazione territoriale, la tutela dell'ambiente per gli aspetti di competenza e l'assistenza tecnica ai Comuni e alle loro Unioni, non escludono la possibilità che la pianificazione provinciale possa essere lo strumento attuativo della pianificazione sovraordinata, e quindi anche del PAI, in coerenza con quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 112/98;
- propone che l'individuazione della Regione "come ente preposto all'elaborazione e al costante aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento" preveda formalmente l'affiancamento delle strutture provinciali o di valutare collegialmente con i territori l'alternativa dell'avvalimento delle Province stesse;
- afferma che il Piano territoriale d'area vasta (PTAV), previsto dalla L.R. 24/2017, dovrà assumere, rispetto al PTCP ex L.R. 20/2000, un deciso carattere strategico nella definizione degli indirizzi di assetto e cura del territorio; dovrà definire quali-quantitativamente i nuovi fabbisogni del territorio espressi in termini di resilienza e vulnerabilità, in particolare quelli riconducibili al quadro del dissesto idrogeologico e alla definizione delle strategie di riduzione e mitigazione da consegnare alla pianificazione comunale per il successivo sviluppo a scala locale;
- ritiene che il PTAV possa avere funzione di aggiornamento e approfondimento del quadro del dissesto in coordinamento con le competenti strutture regionali, riattivando i Gruppi di Lavoro già sperimentati in sede di Intesa PAI-PTCP.

La Provincia segnala, infine, l'imminente avvio, con il passaggio in Consiglio dei Ministri, della stesura di un disegno di legge di modifica del TUEL e della legge 56/2014, che prevede tra l'altro un rafforzamento delle funzioni provinciali in materia di pianificazione, ambiente e protezione civile; ritiene quindi che la completa ricollocazione delle funzioni di attuazione della pianificazione di bacino dal livello provinciale a quello regionale sarebbe disallineata rispetto all'evoluzione che si profila nel quadro normativo nazionale.

Contributo n. 2

Provincia di Piacenza nota prot. n. 2022/14787 del 30/05/2022, registrata al prot. regionale con n. 31/05/2022.0510080.E, a firma del dott. Vittorio Silva, Responsabile del Servizio Territorio e

urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali.

Oggetto: "PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO (PAI PO) - MODIFICHE AGLI ARTT. 1 E 18 DELLE NORME DI ATTUAZIONE" ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE (CIP) DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO N. 6 DEL 20/12/2021. TRASMISSIONE CONTRIBUTO PER CONFERENZA PROGRAMMATICA DEL 30 MAGGIO 2022.

In merito al **Progetto di Variante** la Provincia:

- condivide il contenuto innovativo introdotto con il Progetto di Variante al PAI;
- rileva la necessità di una maggiore coerenza tra l'art. 1, comma 11, e l'art. 18 delle Norme, da conseguire specificando in quest'ultimo i soggetti (Autorità di bacino, Regione, Province, Comuni) che possono proporre aggiornamenti cartografici, come peraltro segnalato anche nel parere regionale;
- propone, in particolare, di non utilizzare l'acronimo PTCP nell'art. 1, comma 11, ma l'espressione più generica "Piano territoriale di coordinamento" utilizzata in altre pianificazioni di settore nazionali e regionali e più facilmente riconducibile a eventuali differenti definizioni della pianificazione provinciale contenuti nella legislazione regionale.

In merito al **Parere regionale** la Provincia:

- ritiene non condivisibile quanto affermato in merito al rapporto tra pianificazione di bacino e pianificazione provinciale (pagina 7) e in particolare alla possibilità di superare le intese PAI-PTCP tramite accordi AdbPo-Regioni e all'eventualità che la Regione sia individuata "come ente preposto all'elaborazione e al costante aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento" designata a redigere cartografie innovative, in scala 10:000, da proporre in sostituzione delle cartografie di bacino vigenti;
- ritiene che la riforma delle Province introdotta dalla legge 56/2014 non incida sulla possibilità che la pianificazione provinciale si configuri quale momento attuativo della pianificazione sovraordinata, e quindi anche dei PAI, in quanto la legge 56/2014 assegna alle province, tra le funzioni fondamentali, "la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza"; che non esistano quindi fondate ragioni per le quali, sulla base del quadro normativo nazionale, non possa continuare a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 112/98;

- rileva che la pianificazione di bacino è di natura sovraregionale, pertanto, la definizione dei suoi rapporti con la pianificazione provinciale non può essere demandata alla legislazione regionale ma deve trovare nella normativa nazionale la sede propria di definizione;
- valuta che i contenuti che la L.R. 24/2017 assegna ai PTAV non precludono che questi ultimi continuino a svolgere la funzione che il D.Lgs. 112/98 assegna ai PTCP; infatti l'art. 42 della legge prevede che compete ai PTAV la definizione "degli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio";
- osserva che la paventata via privilegiata per le proposte regionali di revisione cartografica, potenzialmente estese a tutto il territorio e compiute con periodicità e relativa indipendenza rispetto ad altri livelli di governo, parrebbe elusiva non solo dei principi di partecipazione e concertazione voluti dagli attuali impianti normativi generali ma anche degli impegnativi percorsi comunali (e provinciali) di recepimento/approfondimento effettuati nel tempo ai sensi dell'art. 18 delle Norme PAI, consolidati tramite verifiche locali di compatibilità degli insediamenti e concretizzati nella cosiddetta "tavola dei vincoli" che costituisce adempimento imprescindibile anche nella nuova legge urbanistica regionale;
- auspica in definitiva la possibilità di realizzare una cartografia univoca, dinamica e plurale, rispettosa delle prerogative di tutti i soggetti con competenze territoriali;
- auspica, inoltre, che i nuovi assetti sovracomunali di disciplina delle aree in dissesto possano tener conto delle esperienze maturate in precedenza, in particolare delle norme contenute nelle Intese PAI-PTCP, pur se elaborate in contestuale vigenza del PTPR, in modo da non disperderne il livello di dettaglio e la capacità attuativa.

La Provincia segnala, inoltre, l'imminente avvio, con il passaggio in Consiglio dei Ministri, della stesura di un disegno di legge di modifica del TUEL e della legge n. 56/2014, che prevede tra l'altro un rafforzamento delle funzioni provinciali in materia di pianificazione, ambiente e protezione civile; ritiene quindi che la completa ricollocazione delle funzioni di attuazione della pianificazione di bacino dal livello provinciale a quello regionale sarebbe disallineata rispetto all'evoluzione che si profila nel quadro normativo nazionale.

Contributo n. 3

Provincia di Modena nota prot. n. 2022/18503 del 3/06/2022, registrata al prot. regionale con n. 06/06/2022.0527819.E, a firma del Presidente della Provincia Gian Domenico Tomei.

Oggetto: "PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO (PAI PO) - MODIFICHE AGLI ARTT. 1 E 18 DELLE NORME DI ATTUAZIONE" ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE (CIP) DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO N. 6 DEL 20/12/2021. TRASMISSIONE CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MODENA ALLA SEDUTA DI CONFERENZA PROGRAMMATICA DEL 30 MAGGIO.

In merito al **Progetto di Variante** la Provincia condivide l'obiettivo del Progetto di variante al PAI Po di adeguare le procedure di aggiornamento del PAI, previste dagli artt. 1 e 18 delle Norme alle nuove disposizioni legislative dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006.

In merito al **Parere regionale** la Provincia:

- non condivide l'assunto che la riforma delle Province, operata con la L. 56/2014, ed i contenuti della legge urbanistica regionale 24/2014 conducano al superamento delle Intese PAI-PTCP;
- rileva che la L. 56/2014 (art. 85, comma 1, let. a), assegna tra le funzioni fondamentali attribuite alle province "la pianificazione territoriale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza" e che la L.R. 24/2017 all'art. 42 prevede che al Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) competa la definizione "degli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio";
- non ravvisa le ragioni che precludono di proseguire anche nella stagione pianificatoria della L.R. 24/2017 il percorso intrapreso con le Intese PAI-PTCP, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 112/1998;
- auspica che la pianificazione provinciale possa continuare a configurarsi come strumento attuativo del PAI, ripercorrendo il "virtuoso percorso" delle Intese PAI-PTCP e che la partecipazione delle Province possa avvenire partendo dalla definizione del quadro analitico/diagnostico (definizioni interpretative e di classificazione dei fenomeni e/o processi) per giungere poi alla definizione delle strategie e delle norme.

La Provincia rileva, inoltre, che durante la seduta di Conferenza programmatica è emersa la necessità che la fase di transizione da PTCP a PTAV deve essere governata, nelle more della definizione della carta regionale relativa alla "Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25000". Propone, pertanto, che lo schema di parere esaminato durante la seduta di Conferenza del 30 maggio sia integrato dall'indicazione delle aree in dissesto e dalle norme da applicare a seguito della approvazione del PTAV e nelle more della carta regionale relativa alla "Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000". Motiva tale esigenza in relazione alla delicata fase in atto di passaggio ai PUG dei Comuni, nella quale ritiene assolutamente necessario garantire, a livello

regionale, continuità e omogeneità di applicazione della cartografia e delle norme associate al tema del dissesto.

Contributo n. 4

Provincia di Reggio Emilia nota prot. n. 2022/15475 del 09/06/2022, registrata al prot. regionale con n. 09/06/2022.0540902.E, a firma della dott.ssa Anna Maria Campeol, Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale.

Oggetto: "PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO (PAI PO) - MODIFICHE AGLI ARTT. 1 E 18 DELLE NORME DI ATTUAZIONE" ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE (CIP) DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO N. 6 DEL 20/12/2021. TRASMISSIONE CONTRIBUTO PER CONFERENZA PROGRAMMATICA DEL 30 MAGGIO.

Si riporta di seguito un maggior dettaglio del contributo trasmesso dalla Provincia.

In merito al **Parere regionale** la Provincia:

- rileva la necessità e l'utilità dell'elaborazione e del costante aggiornamento di un quadro conoscitivo omogeneo sul territorio regionale relativo al dissesto idrogeologico ed idraulico in termini di definizioni interpretative e di classificazione dei fenomeni e/o processi, così come dell'individuazione di strategie di riduzione e mitigazione del rischio idrogeologico condivise, da assumere negli strumenti urbanistici;
- esprime perplessità sull'interpretazione dei rapporti tra pianificazione di bacino e pianificazione provinciale proposta nello schema di parere, motivata dalla LR 24/2017, che vedrebbe il superamento dei meccanismi già sperimentati nelle "Intese PAI-PTCP" tra Province, Autorità di bacino e Regione Emilia-Romagna, sostituite da accordi solo tra Autorità di bacino e Regione;
- sottolinea che il ruolo delle Province, con una pluriennale esperienza in materia di conoscenze sul territorio, di pianificazione, di istruttorie, di progettualità, verrebbe fortemente ridimensionato, instaurando un rapporto diretto tra Regione- Autorità di bacino e Comuni, difficilmente gestibile;
- evidenzia che le normative statali e regionali in materia di competenze dell'area vasta riconoscono tra le funzioni fondamentali delle Province la pianificazione territoriale e la tutela dell'ambiente non escludendo affatto che la stessa pianificazione provinciale si configuri quale strumento attuativo della pianificazione sovraordinata, e quindi anche del PAI, in modo coerente con quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 112/98;

- ritiene che il ruolo strategico affidato dalla LR 24/2017 ai PTAV nella definizione degli indirizzi di assetto e cura del territorio, possa essere esercitato efficacemente "nel solco del virtuoso percorso delle Intese PAI-PTCP" assumendo un ruolo attivo ed esplicitamente assegnato nella valutazione del quadro del dissesto idrogeologico e nella definizione delle strategie di riduzione e mitigazione da consegnare alla pianificazione comunale per il successivo sviluppo e declinazione a scala locale;
- chiede l'esplicitazione formale della diretta partecipazione e del ruolo attivo delle province nella costruzione e nell'aggiornamento del quadro conoscitivo e nella condivisione dell'apparato normativo ad esso conseguente;
- chiede l'esplicitazione delle precise competenze in termini di valutazione di compatibilità/sostenibilità e conseguenti pareri di piani urbanistici e loro strumenti attuativi, procedimenti unici, strumenti negoziali, ecc. per gli aspetti legati alla pericolosità idrogeologica.

La Provincia segnala, inoltre, il previsto avvio della stesura di un disegno di legge di modifica del TUEL e della legge 56/2014, che prevede tra l'altro un rafforzamento delle funzioni provinciali in materia di pianificazione, ambiente e protezione civile. La completa ricollocazione delle funzioni di attuazione della pianificazione di bacino dal livello provinciale a quello regionale potrebbe essere, quindi, disallineata rispetto all'evoluzione che si profila nel quadro normativo nazionale.

ESPRESSIONE REGIONALE SUI CONTRIBUTI PERVENUTI

Vista la sostanziale similitudine dei contenuti dei contributi pervenuti dalle quattro Province emiliane si ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni.

In merito al **Progetto di Variante**:

- si prende atto della sostanziale condivisione delle Province del Progetto di variante al PAI Po;
- si condivide quanto richiesto dalle Province di Parma e Piacenza e già contenuto nel parere regionale di valutare da parte dell'Autorità di bacino se sia opportuno specificare nel comma 10 bis dell'art. 1 delle Norme del Progetto di variante quali siano i soggetti (Autorità di bacino, Regione, Province, Comuni) che possono proporre gli aggiornamenti dell'Elaborato 2 o se sia sufficiente demandare tale indicazione al Regolamento in esso citato;
- si condivide quanto proposto dalla Provincia di Piacenza di non utilizzare l'acronimo PTCP nell'art. 1, comma 11, ma l'espressione più generica "Piano territoriale di coordinamento" utilizzata anche nella normativa nazionale e regionale e più facilmente riconducibile a eventuali differenti definizioni della pianificazione provinciale contenuti nella legislazione regionale;
- si ritiene invece che quanto richiesto dalla Provincia di Parma in merito a schemi procedurali per gli aggiornamenti della carta del dissesto e a definizioni interpretative e di classificazione condivise dei fenomeni di dissesto non siano oggetto di Norme del PAI ma di regolamenti e linee guida.

In merito al **Parere regionale** sulla base di quanto emerso durante le sedute di Conferenza programmatica, svoltesi il 30 maggio 2022, si specifica quanto segue:

- alla luce dei contenuti della L.R. 24/2017 e della riforma degli enti territoriali rispetto ai disposti normativi del Progetto di variante, nel solco del virtuoso percorso delle Intese PAI-PTCP, la Regione, in collaborazione con Province e Agenzia Sicurezza Territoriale Protezione Civile, intende mettere in atto una procedura per l'elaborazione di un aggiornamento della carta del dissesto idrogeologico e idraulico relativa al territorio regionale collinare e montano; la Regione intende proporre tale carta, in scala 1:10.000, all'Autorità di bacino del fiume Po al fine di farla recepire nell'Allegato 4 "Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000" dell'Elaborato 2 del PAI Po;
- tale aggiornamento della carta sarà elaborato attraverso la formale costituzione di tavoli tecnici istituzionali ai quali

prenderanno parte il Settore difesa del territorio della Regione, l'Agenzia STPC e le Province;

- nell'ambito di tali tavoli tecnici verrà effettuata una ricognizione e un confronto delle norme vigenti nei PTCP e nel PAI Po;
- le procedure per operare modifiche di tale carta, individuandone i contenuti, le modalità e i soggetti che possono proporle e approvarle, saranno definite in uno specifico documento ovvero saranno ricomprese nell'apposito Regolamento che stabilisce le procedure di approvazione degli aggiornamenti dell'Elaborato n. 2 previsto dal comma 10 bis dell'art. 1 delle Norme del PAI proposte dal Progetto di variante;
- la cartografia, da adottare con specifico atto regionale, sarà quindi trasmessa all'Autorità di bacino per la sua approvazione e assunzione nel PAI;
- la carta sopracitata costituirà il principale elemento in riferimento alla pericolosità idrogeologica e idraulica per l'elaborazione di quadri conoscitivi e, una volta acquisita nell'Elaborato 2 del PAI, per la costruzione della Tavola dei vincoli, di cui all'art. 37 della L.R. 24/2017; sarà anche il riferimento per individuare le caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni e le aree caratterizzate da situazioni di rischio naturale quali elementi strutturali del territorio extraurbano, previsti dall'art 35 "Disciplina delle nuove urbanizzazioni" della L.R. 24/2017.

In merito alla proposta della Provincia di Modena che lo schema di parere esaminato durante la seduta di Conferenza del 30 maggio sia integrato dall'indicazione delle aree in dissesto e dalle norme da applicare a seguito dell'approvazione del PTAV e nelle more della carta regionale relativa alla "Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000" si reputa che la cartografia di riferimento sia quella del PTCP che resta in vigore per quei tematismi non contenuti nel PTAV, a meno di aggiornamenti o varianti del PAI più recenti.

In merito alla richiesta della Provincia di Reggio Emilia di esplicitare le precise competenze in termini di valutazione di compatibilità/sostenibilità e conseguenti pareri di piani urbanistici e loro strumenti attuativi, procedimenti unici, strumenti negoziali, per gli aspetti legati alla pericolosità idrogeologica il riferimento è la L.R. 24/2017 e i conseguenti Atti di indirizzo.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.